




*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

SISTEMA DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE



**21° Rapporto monitoraggio dell'attività degli
organismi indipendenti di controllo
Aggiornamento anno 2023**

- *Regolamento (CE) n. 1760/2000*
- *D.M. 16 gennaio 2015*
- *D.M. 20 maggio 2016*

Sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine
Monitoraggio dell'attività degli organismi indipendenti di controllo
Anno 2023

Il D.M. 20 maggio 2016¹ stabilisce che gli organismi indipendenti di controllo (OdC) per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine devono comunicare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ed alle Regioni sia le inadempienze riscontrate nell'attività di verifica sia i relativi provvedimenti adottati. Inoltre, devono inviare al MASAF una relazione annuale sull'attività di controllo svolta.

Al fine di rendere omogenei la raccolta e l'elaborazione dei dati dei controlli effettuati dagli organismi indipendenti di controllo per l'etichettatura facoltativa della carne bovina, sin dalla stesura nel 2003 del primo rapporto sulle attività di controllo, è stato predisposto un format unico da compilare da parte degli OdC. Inoltre, il competente ufficio del MASAF ha provveduto a riorganizzare la base dati e le procedure informatiche, per consentire l'analisi comparata dei dati dal 2003 in avanti, provvedendo anche a sviluppare un sistema automatico di reportistica che fa parte integrante della base dati (SQL Server Reporting Services).

La standardizzazione delle modalità di raccolta dei dati e la realizzazione di un archivio informatico, rendendo possibile la creazione di una serie storica (2003-2023), ha consentito, con il presente rapporto 2023 di effettuare alcune considerazioni in merito all'efficienza dei controlli sui singoli segmenti della filiera, nonché lo scostamento, sempre per segmento di filiera, dei controlli effettuati rispetto a quelli previsti dai piani di controllo predisposti dagli Organismi indipendenti di controllo. Ciò ha inoltre permesso di evidenziare il flusso dei soggetti entrati e usciti dal sistema di etichettatura facoltativa, nonché le tipologie di non conformità accertate per i diversi segmenti della filiera (allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita e stesse organizzazioni titolari dei disciplinari).

Alla realizzazione di questo 21° Rapporto per l'anno 2023 sul monitoraggio dell'attività degli organismi indipendenti di controllo hanno collaborato, ciascuno curando ed elaborando i seguenti settori, il:

- **Dott. Francesco Bongiovanni** (*): coordinamento tecnico-organizzativo del progetto;
- **Dott. Angelo Giuseppe Ciardiello** (**): analisi e valutazione delle informazioni contenute nei disciplinari di etichettatura, dei modelli organizzativi delle filiere e dei dati dei controlli, nonché l'elaborazione informatica dei dati e dei grafici statistici;
- **P.A. Antonio Moro** (**): realizzazione della base dati ed elaborazione informatica.

Roma, 30 aprile 2024

(*) Dirigente Ufficio DISR VII del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste fino al 31 marzo 2024i;

(**) Funzionari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Foto copertina gentilmente fornita dal dott. Franco Porcu.

1 (G.U.R.I. n. 133 del 9.6.2016).

SISTEMA DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE
Monitoraggio dell'attività degli organismi indipendenti di controllo
Anno 2023

1. Premessa

Il processo di ristrutturazione e riqualificazione del settore delle carni bovine, avviato dalla Comunità europea a seguito della crisi BSE del 1996 e successivamente del 2000, ha inaugurato, a livello nazionale e sovranazionale, un corso di riforme finalizzato alla stabilizzazione ed al rilancio del mercato delle carni bovine, cercando di migliorare la fiducia dei consumatori nei prodotti di origine bovina. A livello nazionale, i punti chiave per procedere in tal senso sono stati identificati nei concetti di miglioramento qualitativo e di promozione del prodotto nazionale.

Tutto ciò si concretizza nella realizzazione di un sistema di garanzia che vede coinvolti tutti gli operatori dei diversi segmenti della filiera con lo scopo di:

- a) aumentare il potere commerciale del settore primario;
- b) porre le basi per un maggior valore aggiunto,
- c) consentire la rintracciabilità della materia prima e del processo produttivo;
- d) garantire la riconoscibilità del prodotto da parte del consumatore.

2. La rintracciabilità

La rintracciabilità si pone come principio essenziale ed insostituibile nel garantire la valorizzazione dell'intero comparto zootecnico, nel tutelare gli operatori coinvolti nella filiera, in termini di reddito ed immagine, nonché i consumatori in ragione delle necessità di trasparenza delle condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne bovina.

La rintracciabilità, quindi, viene a rappresentare la capacità di ricostruire la storia di un prodotto mediante l'identificazione e la documentazione di tutte le fasi di lavorazione, in modo tale da poter costantemente identificare la responsabilità degli operatori coinvolti nel processo produttivo.

L'introduzione, l'implementazione ed il continuo monitoraggio del sistema di rintracciabilità si basa sulla necessità di poter:

- 1) arrestare in qualsiasi momento il flusso di prodotti qualora venga accertato un rischio per la salute umana;
- 2) contribuire all'analisi delle conseguenze di lungo termine, relativamente alla salute delle persone e degli animali, nonché in relazione all'ambiente;
- 3) permettere un controllo delle informazioni veicolate per mezzo delle etichette.

L'obiettivo ultimo del sistema di rintracciabilità, quindi, consiste proprio nella possibilità concreta di ricostruire l'intero ciclo di vita dell'animale, nonché, l'iter produttivo della lavorazione delle carni, passando per la trasformazione, fino alla commercializzazione dei prodotti derivati, nei punti vendita.

Il legislatore ha emanato la normativa sull'etichettatura con i Regolamenti 1760/2000/CE² e Regolamento 1825/2000/CE³ (modalità applicative), i quali istituiscono un sistema misto di obbligatorietà/volontarietà, abrogando il precedente impianto legislativo (Regolamento 820/1997/CE) che prevedeva un approccio esclusivamente da un punto di vista volontaristico.

2. (GUCE L 216/8 del 26.8.2000).

3. (GUCE L204 dell'11.8.2000)

In materia di rintracciabilità è intervenuto il Regolamento (CE) 178/2002⁴ del 28.1.2002 e la direttiva n. 2000/13/CE⁵ del 20.3.2000, così come modificata dalla direttiva n. 2001/101/CE del 26.11.2001, recepita nel nostro ordinamento con D.lgs. n. 181 del 23/06/2003⁶.

In luogo delle numerose definizioni attribuite al concetto di rintracciabilità, al punto 18 dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002/CE si chiarisce come questa consista nella possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Viene quindi posto al centro dell'attenzione il significato dinamico del flusso di un prodotto, dalla sua origine alla sua commercializzazione e viceversa.

Il senso di “*continuum storico*” a cui un dato prodotto è soggetto, nell'ambito della specifica filiera, si fonda inevitabilmente sulla trasmissione di informazioni. Gli operatori coinvolti, a qualsiasi livello della filiera, devono, pertanto, essere in grado di poter fornire informazioni sugli operatori a monte ed a valle del proprio specifico ruolo, ossia, relativamente alle entità che rappresentano le fonti di approvvigionamento ed a quelle che costituiscono i successivi acquirenti.

Queste informazioni devono poter essere messe a disposizione delle autorità, in qualsiasi momento queste ultime ne avanzino richiesta.

Per quanto attiene in particolare ad alimenti e mangimi immessi sul mercato della U.E., questi devono essere adeguatamente etichettati al fine di poterne agilmente rintracciare l'origine, in conformità con i requisiti previsti dalle disposizioni specifiche.

L'art. 17 del Regolamento n.178/2002 precisa che spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione. Spetta sempre a questi operatori la messa a punto di sistemi e procedure atti a verificare e a controllare che tali disposizioni siano soddisfatte. Gli operatori a monte, a loro volta, devono predisporre un protocollo in cui sono registrati i parametri che indicano la storia del prodotto (genetica, concimazione, trattamenti fitosanitari ecc.) e le procedure di controllo e verifica degli stessi.

Lo strumento in grado di realizzare un regolare ed efficiente flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti potrebbe essere, allo stato attuale, un sistema informatico accoppiato alla lettura dei codici a barre tipo EAN (European Article Number) 128, oppure alla possibilità di comunicare informazioni legate ai codici di nuova generazione quali i QR (Quick Read code) impiegati per memorizzare informazioni generalmente destinate ad essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone.

Gli investimenti effettuati in campo informatico, sicuramente inizialmente onerosi e complessi hanno portato ad una maggiore efficacia del controllo su ciascuna fase del processo produttivo, nonché dalla maggiore efficienza della filiera nel suo complesso. Entrambi questi vantaggi contribuiscono in maniera determinante a creare una maggiore disponibilità, nel consumatore, a remunerare i maggiori costi, in virtù delle aumentate garanzie in termini di qualità e sicurezza dei prodotti a base di carne bovina.

3. La qualità

La domanda che ci si pone è: “*cosa si intende per qualità?*” Come intendono e cercano i consumatori quando acquistano un prodotto alimentare di “*qualità*”. Poi, sorgono spontanee altre domande. Ma cos'è la qualità, come si ottiene e chi la garantisce?

4. (GUCE L 31 dell'1.2.2002).

5. (GUCE L109 del 6.5.2000).

6. (G.U.R.I. n. 167 del 21.7.2003).

In modo semplice, alla domanda se un prodotto è di qualità, possiamo rispondere che lo è solo se è capace di soddisfare l'acquirente. Pertanto, la qualità è un elemento di distinzione di un prodotto, sicuramente non è un valore oggettivo, determinato dalle sole caratteristiche intrinseche del prodotto, ma si esprime in funzione di quanto il consumatore riesce a percepire e dalla scala di valore che ciascuno di noi attribuisce ad un prodotto (*Gap Model*).

In un mercato globalizzato, altamente competitivo e caratterizzato dalla diversità degli atteggiamenti di consumo realizzare valori di distinzione percepiti come qualitativamente superiori diventa leva di sviluppo di ciascuna azienda che vuole trovare nuovi sbocchi di mercato.

Nell'ambito specifico della rintracciabilità della qualità per prodotti a base di carne bovina, l'impianto di certificazione in essere si basa su quattro sistemi: Indicazione Geografica Protetta (IGP), Produzioni biologiche, Sistema di qualità nazionale zootecnia – SQNZ ed etichettatura tramite criteri obbligatori e facoltativi. Relativamente agli IGP, si evince come costituisca “garanzia” l'identificazione con un dato territorio, e quindi con una data tradizione, ed un certo processo produttivo conforme ad un disciplinare di produzione, mentre per le produzioni biologiche viene in essere soprattutto l'attenzione alle variabili ambientali e di benessere animale. Il denominato Sistema di qualità nazionale in zootecnia – SQNZ, istituito Italia con D.M. 4 marzo 2011⁷ “Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnia a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n.1974/2006⁸ della Commissione”, permette di individuare prodotti agricoli zootecnici destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore zootecnico. Quest'ultimo regolamento risulta attualmente abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) n. 1305/2013⁹ del 17 dicembre 2013 che all'art.16, riprende integralmente i principi sui regimi di qualità contenuti nel regolamento (CE) n.1974/2006. Il D.M. 4 marzo 2011 è stato abrogato con il Decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 recante *l'istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e che abroga il Decreto ministeriale 4 marzo 2011*¹⁰.

Il nuovo decreto SQNZ¹¹ modifica ed amplia il precedente regime di qualità, permettendo anche la certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di provenienza zootecnica, purché il prodotto finale che ne deriva garantisca: caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale. Detto sistema di qualità è aperto a tutti i produttori ed è basato su disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente. Inoltre, il SQNZ deve assicurare trasparenza e una tracciabilità completa dei prodotti. Infine, i prodotti ottenuti con l'applicazione di un disciplinare di produzione riconosciuto nell'ambito del SQNZ, possono essere identificati con la dicitura “prodotto da allevamento sostenibile”, purché contengano anche uno o più elementi qualificanti, elencati agli

⁷ (G.U.R.I. n.68 del 24.3.2011).

⁸ (GUCE L 368 del 23.12.2006).

⁹ (GUCE L 347 del 20.12.2013)

¹⁰ (G.U.R.I. n. 36 del 13.2.2023)

¹¹ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878>

artt. 12 e 46 del richiamato Regolamento UE 2022/126¹². Con successivi decreti il MASAF, sentita la Commissione SQNZ di cui all'articolo 4 del DM 16.12.2022, acquisita l'intesa presso la Conferenza Stato-Regioni, predispose le Linee Guida contenenti i requisiti di produzione vincolanti per processi produttivi e tipologia di prodotto finalizzati a garantire i requisiti per poter identificare i prodotti agricoli e prodotti alimentari che possono essere indentificati come “*prodotto da allevamento sostenibile*”.

Il nuovo Decreto ministeriale SQNZ, pertanto, tenta di fornire uno strumento per qualificare i prodotti provenienti da allevamenti sostenibili. Infatti, nel corso degli ultimi anni, tra i valori di distinzione percepiti come qualitativamente superiori stanno acquisendo sempre maggiore importanza la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle produzioni, in particolare di quelle di origine animale. Pertanto, per soddisfare queste nuove esigenze si deve necessariamente passare attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento, da perseguire attuando politiche organiche a cui gli allevatori potranno aderire attraverso un processo di miglioramento graduale nel tempo. Tale percorso deve essere guidato e sostenuto attraverso la definizione di specifici Manuali di Buone Pratiche e di corretta gestione degli animali in allevamento e l'attivazione di un adeguato pacchetto di misure, coordinando i diversi strumenti disponibili e quelli che saranno messi a disposizione dalla Politica agricola comune e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che pongono al centro dell'attenzione il miglioramento della sostenibilità dei vari processi produttivi.

Con l'approvazione dell'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77¹³, è stata data concretezza alla possibilità di definire uno schema base di produzione di carattere nazionale, con l'obiettivo di favorire un recupero di competitività della fase allevatoriale, migliorare la sostenibilità dei processi produttivi, la trasparenza nei confronti dei consumatori.

In attuazione di tali principi, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della Salute, in collaborazione con ACCREDIA, hanno completato la definizione delle modalità applicative del “*Sistema di qualità nazionale benessere animale*”(SQNBA) introdotto dalla citata norma, attraverso l'elaborazione di un decreto interministeriale del 2 agosto 2022¹⁴ che stabilisce le regole generali per l'ottenimento della certificazione dell'allevamento e degli ambiti di azione degli enti certificatori.

Il SQNBA è volto a una valorizzazione delle produzioni italiane attraverso l'impulso dato al sistema zootecnico in tema di salute, benessere animale e sostenibilità dell'allevamento.

Il SQNBA si basa su un insieme di requisiti e procedure relative alla gestione della fase di allevamento, della salute e del benessere animale nella consapevolezza che incidere positivamente su questi aspetti influisce favorevolmente anche sulla produttività dell'animale, sui costi relativi, sulla riduzione delle emissioni in allevamento, sull'uso dei farmaci e quindi sull'antimicrobico resistenza, aspetti ormai imprescindibili per la sostenibilità agricola. Tale sistema di qualità, in quanto “certificazione volontaria”, una volta a regime, vedrà l'adesione volontaria dei soggetti interessati e la verifica, da parte di Organismi di certificazione indipendenti, della conformità ai criteri ed alle procedure definite dal Comitato Tecnico Scientifico per il Benessere Animale (CTSBA) e formalizzate in un apposito provvedimento, della fase di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare. La certificazione poi ottenuta consentirà agli operatori aderenti l'utilizzo di informazioni apposite, atte a contraddistinguere la commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti provenienti dallo stesso sistema di qualità.

Il citato decreto 2 agosto 2022, infatti, stabilisce, all'articolo 1 comma 1, le procedure atte a qualificare con apposita certificazione volontaria, la fase di allevamento di animali destinati alla

¹² (GUCE L 20/52 del 31.1.2022)

¹³ (G.U.R.I. n.180 del 18-07-2020).

¹⁴ (G.U.R.I. n.279 del 29.11.2022).

produzione di alimenti tramite la definizione dei processi e dei requisiti di salute e benessere animale secondo criteri superiori a quelli già definiti dalle vigenti norme europee e nazionali.

Il suddetto provvedimento, nel fissare le regole generali per l'organizzazione e il funzionamento del SQNBA, ha previsto all'articolo 1 che i requisiti di certificazione in allevamento saranno individuati dal CTSBA, sulla base di livelli di conformità superiori a quelli legislativi come stabiliti dalle norme vigenti. Ai fini della definizione dei requisiti di certificazione in allevamento ci si è avvalsi delle *check list* già presenti nel sistema ClassyFarm per il benessere animale, la biosicurezza, la farmacovigilanza e i controlli al macello, utilizzate dai veterinari liberi professionisti e dai veterinari ufficiali. Dette *check list* sono elaborate dai gruppi di lavoro composti da esperti del Centro di riferimento nazionale per il benessere animale (CRENBA), istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) della Lombardia ed Emilia-Romagna, delle Regioni e dallo stesso Ministero della Salute nonché esperti in sanità animale e del medicinale veterinario. Le *check list* prevedono diversi *items*, stabiliti su base normativa o su base scientifica, e procedure guidate, che consentono un'adeguata valutazione nei diversi allevamenti. Tutti questi parametri sono espressi secondo tre livelli di valutazione: insufficiente, migliorabile, ottimale.

Il CTSBA è l'organo identificato per la scelta di alcuni *items* di valutazione tra quelli presenti nelle suddette *check list* per il benessere animale e la biosicurezza, relativi alla singola specie ed orientamento produttivo ritenuti fondamentali per una corretta valutazione dell'allevamento, nonché dovrà stabilire anche il livello dei limiti di soddisfacimento degli *items* stessi. In tal modo i requisiti previsti dalla certificazione SQNBA sono certamente migliorativi dei requisiti obbligatori, quindi minimi, come definiti dalle norme comunitarie per il rispetto del benessere animale.

Per quanto riguarda il consumo del farmaco, il decreto interministeriale 2 agosto 2022 prevede, inoltre, la riduzione dell'uso degli antibiotici in allevamento. Il CTSBA stabilirà le classi di antibiotici o le specifiche molecole di cui ne è vietato l'uso ai fini della certificazione SQNBA. Questi dati saranno elaborati dal sistema ClassyFarm ed espressi in *DDD (Defined Daily Dose)*.

A quanto sopra detto va aggiunta la possibilità di effettuare misurazioni sulle emissioni degli allevamenti per una corretta gestione degli stessi, ai fini della medesima certificazione SQNBA.

Secondo il meccanismo descritto, pertanto, sono in corso di definizione i requisiti di certificazione SQNBA nell'ambito della specie suina e della specie bovina (carne e latte)¹⁵. Detti requisiti assicureranno livelli di benessere animale superiore a quelli definiti minimi dalle norme vigenti, in maniera oltretutto chiara in quanto derivano da *item* già utilizzati in fase di autocontrollo dal veterinario incaricato dall'allevatore e dall'autorità competente durante il controllo ufficiale.

Il decreto interministeriale 2 agosto 2022 definisce, pertanto, le condizioni per la certificazione SQNBA nell'allevamento degli animali e le modalità di commercializzazione dei relativi prodotti primari (carni, latte, ecc.). Con successivi provvedimenti amministrativi, saranno previste le procedure e i criteri anche per quelle specie animali ed orientamenti produttivi per i quali la normativa comunitaria non si è ancora dotata di disposizioni specifiche. In questi casi ci si baserà sulle esistenti normative nazionali o su studi scientifici nazionali ed europei, tenendo conto anche da prassi consolidate e migliorative in relazione alla peculiarità delle specie animale e degli ambienti in cui gli allevamenti vengono condotti.

Per quanto riguarda la verifica della conformità ai requisiti di certificazione SQNBA, il decreto interministeriale 2 agosto 2022 prevede che la stessa sia affidata ad organismi di certificazione accreditati dall'ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA). Questi organismi sono autorizzati ad accedere al sistema ClassyFarm, attraverso il quale è possibile verificare il rispetto dei requisiti minimi propedeutici all'adesione, nonché i termini per l'ottenimento e il mantenimento della

¹⁵ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448>
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25796>

certificazione SQNBA. Allo stesso modo, questi Organismi inseriscono i rapporti di verifica nel sistema, mettendoli così a disposizione dell'autorità competente per i controlli ufficiali.

Gli organismi di certificazione sono inoltre soggetti al controllo dell'autorità di vigilanza competente per il monitoraggio della loro attività.

Con l'adesione alla certificazione SQNBA gli operatori del settore primario e gli operatori del settore alimentare si impegnano a garantire quanto previsto dal decreto interministeriale 2 agosto 2022, sia nella fase di allevamento, sia nella fase di commercializzazione dei prodotti ottenuti. L'articolo 2 del decreto stabilisce infatti che il SQNBA si applichi ai prodotti primari definiti come: prodotti zootecnici derivanti da filiere finalizzate alla produzione di carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola, cunicola, latte, uova, miele, prodotti dell'acquacoltura ed elicicoltura. Pertanto, una volta stabiliti i requisiti di certificazione per le specie e prodotti suindicati, gli allevatori interessati potranno aderire alla certificazione volontaria SQNBA per la filiera d'interesse.

Inoltre, per quanto riguarda la commercializzazione in Italia di prodotti ottenuti da altri regimi di qualità certificati in materia di benessere animale e provenienti da altri Stati membri, si precisa che il sistema, in quanto regola tecnica notificata a livello europeo, non ne preclude la possibilità. Ciò significa che è possibile commercializzazione in Italia prodotti etichettati sulla base di regimi di qualità certificati in materia di benessere animale, purché ottenuti secondo regole tecniche approvate dagli Stati membri di provenienza e destinati al consumatore finale in Italia. Nel caso in cui detti prodotti siano rietichettati in Italia, l'operatore italiano dovrà aderire e operare secondo quanto previsto dal disciplinare del Paese di provenienza dei prodotti, per le fasi applicabili della filiera che si svolgeranno in Italia.

Il decreto interministeriale 2 agosto 2022 prevede che in etichetta sia riportata anche l'indicazione dell'origine dei prodotti commercializzati. Al riguardo, si precisa che detta informazione non appare in contrasto con le disposizioni in materia di origine dei prodotti e di fornitura delle informazioni ai consumatori, di cui all'articolo 26 del Reg. UE 1169/2011, dal Regolamento di esecuzione n. 1337/2013 che, tra l'altro, definisce i tempi minimi di allevamento per l'indicazione della provenienza esclusivamente per le carni suine, avicole e ovicaprine e, per le carni bovine, con il Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Titolo II. Ciò in quanto l'indicazione dell'origine e le modalità di inserimento in etichetta sono quelle previste, dalla specifica disciplina comunitaria, ove esistente. Qualora non esista una specifica normativa detta indicazione dovrà essere fornita in etichetta come elemento obbligatorio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera c del decreto interministeriale 2 agosto 2022.

Anche l'indicazione di una regione geografica così come prevista dallo stesso all'articolo 9 (come da riferimento sopra riportato), non appare in contrasto con le normative comunitarie succitate ed in particolare con il Regolamento di esecuzione n. 1337/2013, che lascia la possibilità allo Stato membro di autorizzare l'uso in etichetta di regioni geografiche più piccole dello Stato membro.

A completamento, si precisa, che l'informazione sull'origine nell'ambito del SQNBA è prevista esclusivamente sui prodotti primari e sui prodotti i cui componenti di origine animale costituiscano l'unico ingrediente o siano presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75 per cento. Anche in questo caso non si ravvisano elementi in contrasto con le vigenti previsioni comunitarie, poiché, sulla base dell'articolo 26 del Regolamento UE 1169/2011, dei regolamenti applicativi e dei pareri della Commissione in materia di origine degli alimenti, per questi prodotti già vige l'obbligo di riportare l'origine della materia prima, quando un ingrediente è presente al di sopra di determinate percentuali. Nel caso in cui per gli stessi prodotti gli ingredienti certificati SQNBA siano presenti in percentuali inferiori al 75 per cento, l'articolo 8, comma 6, lettera b del decreto interministeriale 2 agosto 2022 stabilisce, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, esclusivamente

l'indicazione che l'ingrediente sia stato ottenuto da animali allevati nel rispetto dei requisiti di certificazione previsti dal SQNBA.

Nel caso, invece, dell'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine, il sistema di garanzia poggia sui seguenti requisiti:

- carni bovine etichettate in tutte le fasi di commercializzazione;
- apposizione etichetta, contenente informazioni obbligatorie e facoltative, sul pezzo di carne o sull'imballaggio;
- informazione visibile al consumatore in sostituzione dell'etichetta per le carni vendute al taglio.

In tutti i sistemi precedentemente citati, la possibilità di caratterizzazione della produzione mediante fattori di differenziazione basati su tecniche di allevamento (alimentazione, management, strutture, ambiente, ecc.) o genetica (caratteristiche qualitative legate a particolari razze locali), o ancora riferiti alle tecnologie industriali adottate (macellazione, lavorazione, confezionamento, ecc.), ha indotto alla messa a punto di sistemi di rintracciabilità della qualità animale-prodotto.

La rintracciabilità è assicurata attraverso:

- a) l'autocontrollo da parte di una organizzazione e da ogni operatore dei diversi segmenti della filiera;
- b) il controllo esercitato da parte di un organismo indipendente accreditato ai sensi della norma europea ISO/IEC 17065;
- c) la vigilanza ed il controllo da parte della pubblica amministrazione (Regioni e Ministeri interessati).

Nell'*Allegato 1* al presente Rapporto, sono sintetizzati i principali riferimenti normativi relativi a ciascuno dei sistemi di certificazione citati e la normativa riguardante l'etichettatura delle carni bovine.

4. La normativa sulla etichettatura delle carni bovine

Il sistema di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, introdotto dal Regolamento (CE) n.1760/2000 costituisce il passaggio normativo da un sistema esclusivamente volontario di etichettatura ad uno misto in cui informazioni obbligatorie e volontarie risultano essere fornite congiuntamente.

La finalità principale di un impianto normativo così disegnato è essenzialmente riconducibile alla chiara intenzione di essere portatore della massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine evitando, quindi, informazioni inesatte, non veritiere o poco attendibili, riferimenti a notizie velatamente vaghe o ricorso ad immagini fuorvianti.

Con successivo Regolamento (CE) n. 1825/2000¹⁶ del 25 agosto 2000 la Commissione europea ha emanato le modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

Dal 1° gennaio 2002, quindi, è stato reso obbligatorio, per tutti gli operatori impegnati nel commercio delle carni bovine, l'indicazione in etichetta di:

- Codice di rintracciabilità (n. di identificazione dell'animale o del lotto di animali);
- Paese di nascita dell'animale;
- Paese/i in cui è stata effettuata la fase di ingrasso;
- Paese e numero di approvazione dell'impianto che ha effettuato la macellazione;
- Paese e numero di approvazione del laboratorio di sezionamento.

Informazioni supplementari potevano essere aggiunte da operatori o organizzazioni che disponendo di un disciplinare, previamente approvato dall'Autorità nazionale competente in materia, intendevano comunicare al consumatore maggiori notizie relativamente alle fasi di pertinenza

¹⁶. (GUCE L 216/8 del 26.8.2000).

nell'ambito della filiera. Queste informazioni aggiuntive rientrano negli aspetti volontari previsti dal regolamento di riferimento e sono essenzialmente riconducibili a dati sull'allevamento (denominazione azienda di nascita e/o allevamento, sistema di allevamento, alimentazione), a caratteristiche dell'animale (razza o tipo genetico, caratteristiche legate al genoma, sesso, periodo d'ingrasso) e a notizie relative alla macellazione (categoria, data macellazione, periodo frollatura, denominazione del macello). Detto impianto normativo, come meglio chiarito in seguito, è rimasto in vigore fino al 13 dicembre 2014.

Il successivo regolamento (CE) n. 275/2007 del 15 marzo 2007¹⁷ che modifica il regolamento (CE) n. 1825/2000, da, tra l'altro, la possibilità in deroga, di costituire, al sezionamento, lotti di carne proveniente da un massimo di tre macelli e un massimo di tre laboratori di sezionamento, purché le carni costituenti il lotto abbiano tutte le stesse informazioni riguardanti il paese di nascita, il/ i paese/i di allevamento/i, di macellazione.

Altre informazioni di carattere generale possono essere aggiunte o rese obbligatorie da impianti normativi paralleli: logo dell'organizzazione che sovrintende alla etichettatura delle carni, denominazione dell'organismo deputato ai controlli, peso e taglio anatomico, prezzo, ecc. L'iter necessario al fine dell'ottenimento del benessere all'approccio facoltativo prevede la presentazione di un documento che evidenzia le misure attestanti la veridicità delle dichiarazioni facoltative e l'assoggettamento al controllo di un Organismo indipendente preposto, operante in conformità con le modalità vigenti.

Il Regolamento (CE) n.1183/2006 del 24 luglio 2006¹⁸ fissa la classificazione delle carcasse dei bovini adulti. Con il Regolamento (CE) n. 700/2007 dell'11 giugno 2007¹⁹, viene introdotto l'obbligo di riportare in etichetta le denominazioni di vendita dei bovini di età inferiore ai 12 mesi (vitelli di età 0-8 mesi e vitelloni di età 8-12 mesi). Questi ultimi regolamenti risultano attualmente abrogati ma ripresi integralmente, prima, nell'allegato XI bis del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22.10.2007²⁰, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), anch'esso abrogato e, attualmente, con il Regolamento (UE) n. 1308/2013²¹ (art. 10 e Allegato IV relativo alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini di età non inferiore a otto mesi).

Le denominazioni di vendita per la carne bovina, pertanto, sono quelle previste dalla normativa comunitaria (allegato VII - Regolamento (UE) n. 1308/2013) per le carcasse classificate con la lettera "V" (vitello, carne di vitello) e "Z" (vitellone, carne di vitellone), nonché quelle previste dalla normativa nazionale che disciplina la vendita delle carni fresche (legge del 4 aprile 1964, n. 171 così come modificata dalle leggi n. 963 del 12 dicembre 1969, n. 44 del 16 febbraio 1983 e n. 204 del 3 agosto 2004), per le carcasse di età superiore ai 12 mesi (bovino adulto). Le informazioni, infine, relative alla "categoria" nell'ambito dei bovini di età superiore ai 12 mesi, alla luce delle modifiche introdotte dall'allegato allegato IV del Regolamento (UE) n. 1308/2013, è applicabile, ad eccezione della categoria Z, la seguente griglia:

<i>Dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale (*)</i>	<i>Categoria della carcassa secondo la classificazione UE</i>
VITELLONE	Categoria A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a dodici mesi, ma inferiore a ventiquattro mesi
TORO	Categoria B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a ventiquattro mesi.

¹⁷.(GUCE L 76 del 16.3.2007).

¹⁸ (GUCE L 214 del 4.8.2006).

¹⁹ (GUCE L 161 del 22.6.2007).

²⁰ (GUCE L 299 del 16.11.2007)

²¹ (GUCE L 347 del 20.12.2013)

<i>Dizioni comunemente accettate dal commercio e conosciute dal consumatore a livello locale (*)</i>	<i>Categoria della carcassa secondo la classificazione UE</i>
MANZO	Categoria C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a dodici mesi.
VACCA	Categoria D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato.
GIOVENCA – SCOTTONA - SORANA	Categoria E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a dodici mesi.

(*) in etichetta la dizione deve essere sempre abbinata alla denominazione di vendita obbligatoria “*bovino adulto*”.

Con il Regolamento (UE) n. 653/2014 recante “*modifica al Regolamento (CE) n.1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine*” al punto 17, è stata prevista la soppressione del “*Sistema di etichettatura facoltativo*” (articoli 16, 17 e 18) e l’istituzione di una etichettatura facoltativa delle carni bovine semplificata dove le informazioni facoltative aggiunte devono essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti e comprensibili per il consumatore. Inoltre, tali informazioni devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura ed in particolare al Regolamento (UE) n. 1169/2011²².

In particolare, detta soppressione ha comportato che non è più necessaria l’approvazione, da parte dell’autorità competente (MASAF), del disciplinare dell’etichettatura facoltativa, venendo meno i relativi controlli da parte dell’organismo indipendente.

Tale scelta è stata motivata a livello comunitario dal fatto che “*l’onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso*” così come indicato nel “*considerando 23*” del Regolamento n. 653/2014.

Per non penalizzare le scelte già fatte dagli operatori della filiera italiana (produzione e distribuzione) che avevano investito per acquisire il valore aggiunto fornito dalle carni etichettate con informazioni facoltative legate, specialmente, alla razza, alle tecniche di allevamento e alla alimentazione dei bovini, si ritenne opportuno dare continuità al sistema di etichettature almeno per alcune informazioni facoltative.

Pertanto, con il decreto ministeriale 16 gennaio 2015, che ha abrogato e sostituito il decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante “*Indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 sull’etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine*”, si è prevista una normativa semplificata per la gestione dell’etichettatura volontaria rispetto a quella in vigore fino al 13 dicembre 2014.

Infatti, non è previsto l’obbligo di un disciplinare approvato ma la comunicazione del possesso di un disciplinare di etichettatura e il suo deposito presso il MASAF. Pertanto, gli operatori o le organizzazioni che intendono riportare in etichetta una serie di informazioni considerate ad alto valore aggiunto (il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l’assenza di trattamenti antibiotici, l’epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico) dovranno procedere al deposito del disciplinare. Il MASAF si limiterà a verificare la rispondenza del disciplinare e dei relativi piani di autocontrollo e controllo alla normativa vigente. In tal modo, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia, si potrà continuare a garantire un sistema sufficientemente trasparente e sicuro, in grado di consentire delle scelte alimentari consapevoli, così come previsto nel citato Regolamento (UE) n. 1169/2011.

²² (GUCE L 304 del 22.11.2011).

5. Le attuali modalità attuative in Italia

Il D.M. 16 gennaio 2015 ha fissato termini e modalità di applicazione per consentire l'attività degli operatori e delle organizzazioni interessate al sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine, previsto dal Regolamento (CE) n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014.

Infatti, l'articolo 15 bis del Regolamento (CE) n.1760/2000 prevede che le informazioni facoltative aggiunte sulle etichette della carne bovina debbano essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti e comprensibili per il consumatore. Tali informazioni devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura e, in particolare, al Regolamento UE n.1169/2011. Il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 disciplina, quindi, l'etichettatura facoltativa della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina, in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative riguardanti il bovino e le metodiche di allevamento e di alimentazione dello stesso mediante un sistema "certificato" che permetta di risalire dalla carne etichettata all'animale o al gruppo di animali di origine.

In merito, la nuova disciplina sull'etichettatura facoltativa distinguono due tipologie di informazioni facoltative.

a) Informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale.

“L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale o non riconducibili a quelle elencate al successivo punto 2, deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell'Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità della carne bovina diversi da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto.” (Art. 3, comma 1).

Ciò significa che informazioni quali: età, sesso, categoria del bovino adulto (vitellone, scottona, ecc.), regione di allevamento del bovino, periodo di allevamento in Italia, ecc. non necessitano di un disciplinare per poter essere riportate in etichetta. Dette informazioni possono essere esplicitate volontariamente sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine in quanto direttamente o indirettamente desumibili dal passaporto del bovino medesimo o dalla BDN.

b) Informazioni facoltative non desumibili dalla documentazione ufficiale.

“L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative, diverse da quelle desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, che necessitano di controllo anche con eventuali analisi di campioni biologici, quali: il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico, periodo di frollatura delle carni, deve inviare la documentazioni di cui al successivo articolo 6, contenente le informazioni necessarie all'attività di controllo sulla veridicità della stessa, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR VII.” (Art. 3, comma 2) – PEC: cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it.

Per poter riportare in etichetta queste ultime informazioni facoltative, è necessario da parte degli operatori o delle organizzazioni che intendono etichettare la carne bovine in Italia, il possesso del

disciplinare di etichettatura così come prevede il D.M. 16 gennaio 2015 in questione. Detto disciplinare costituisce presupposto di legittimità dell'attività di etichettatura e deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 9 del D.M.16 gennaio 2015.

L'etichettatura facoltativa prevista dal più volte citato D.M. 16 gennaio 2015 non si applica alle carni bovine etichettate ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (Regolamento (UE) n. 1151/2012 e a decorre dal 13 maggio 2024 dal Regolamento (UE) 2024/1143²³), alle denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali (D.M. 16 dicembre 2022) e all'agricoltura biologica (Regolamento (UE) 2018/848²⁴). Ciò significa che gli operatori o le organizzazioni che volontariamente volessero aggiungere informazioni facoltative nell'ambito di disciplinari di produzioni, approvati ai sensi delle normative su richiamate, devono essere preventivamente autorizzati, nel rispetto e secondo le modalità previste dalle stesse normative.

A seguito dei cambiamenti normativi, sopra descritti, al fine di garantire la corretta applicazione delle procedure di etichettatura a seguito dell'approvazione del D.M. 16 gennaio 2015, con la circolare 25 marzo 2015, il MIPAAF ha stabilito che le indicazioni contenute nelle: Circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 "*Chiarimenti sulla predisposizione dei disciplinari*"; Circolare n. 1 del 9 aprile 2003 "*Ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative previste dal D.M. 30 agosto 2000*"; Circolare n. 1 del 15 febbraio 2008 "*Ulteriori chiarimenti su informazioni facoltative*" e Circolare n. 2 del 24 luglio 2008 "*Chiarimenti su categorie vitello e vitellone*", si continuano ad applicare per la gestione delle informazioni facoltative apposte sulle carni bovine in base alla nuova normativa.

Il sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine regolamentato, prevede che l'organizzazione autorizzata svolga un fondamentale ruolo di autocontrollo sull'attività degli operatori aderenti al disciplinare autorizzato. Sulla base di tale presupposto l'attività svolta dall'organismo di controllo (OdC) incaricato rappresenta prioritariamente un'azione di verifica dell'efficacia dell'autocontrollo dell'organizzazione e pertanto deve essere modulata in funzione delle criticità legate alla tipologia ed alla struttura logistica ed organizzativa dell'operatore e dell'organizzazione medesima, alla natura delle informazioni facoltative previste dal disciplinare ed alla affidabilità del piano di autocontrollo.

Il MASAF, tenuto conto dei risultati delle azioni di controllo evidenziati dai vari organismi di controllo e della valutazione positiva del ruolo e dell'efficacia degli autocontrolli messi in atto, ha potuto rivedere le precedenti frequenze di controllo definite nella Circolare n. 1 del 9 aprile 2003. Pertanto, con la successiva Circolare n. 1 del 15 febbraio 2008 il MASAF ha anche previsto le nuove frequenze minime da adottare nella attività di controllo da parte degli organismi terzi, consentendo così di rimodulare gli interventi ispettivi presso i diversi operatori della filiera con procedure idonee a correggere situazioni di non conformità. Si è intanto differenziato l'intensità del controllo da parte dell'OdC nelle diverse fasi del ciclo produttivo, privilegiando il rafforzamento delle verifiche nei siti operativi quali il macello ed il laboratorio di sezionamento, che costituiscono punti nodali nei quali il verificarsi di una non conformità rischia di ripercuotersi in modo determinante su tutta la filiera a valle.

La vigilanza sulle attività di etichettatura delle carni bovine è affidata alle Regioni e al MASAF attraverso l'ICQRF – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sia per la verifica della corretta etichettatura della carne sia per la vigilanza sulle attività degli organismi indipendenti designati dalle organizzazioni ai controlli di conformità sulla corretta applicazione del disciplinare di etichettatura. Il livello dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività di vigilanza è relazionato periodicamente alla Commissione europea.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1047, attribuisce, inoltre, all'ICQRF le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo delle Strutture pubbliche e private operanti nell'ambito dei regimi

²³ (GUCE L 2024/1143 del 23.4.2024)

²⁴ (GUCE L 150 del 14.6.2018).

di produzioni agroalimentari di qualità regolamentata.

L'organizzazione dell'attività di vigilanza, considerata la complessità e la disomogeneità dei diversi sistemi di controllo, ha reso necessario l'implementazione di un costante monitoraggio su dette attività, dove l'integrazione operativa e decisionale tra MASAF e le Regioni e Province autonome ha portato, alla costituzione del sistema nazionale di vigilanza. Infatti, il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 recante *“Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”* ha istituito la Banca dati vigilanza, (BDV) che raccoglie tutte le informazioni utili a garantire lo svolgimento delle attività di vigilanza sia a livello nazionale che a livello locale dalle Regioni e Province autonome.

Il decreto ministeriale del 20 maggio 2016²⁵ concernente disposizioni applicative al decreto ministeriale 16 gennaio 2015 recante *“Disposizioni applicative e modifica del decreto 16 gennaio 2015 sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione del decreto 13 dicembre 2001”*, al fine di uniformare le procedure di acquisizione dei dati dagli Organismi di controllo che operano nelle produzioni agroalimentari regolamentate, ha previsto, dal 1° gennaio 2017, l'acquisizione delle informazioni relative all'attività di controllo effettuata dagli Organismi indipendenti di controllo per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine in precedenza garantita dal decreto ministeriale 13 dicembre 2001.

Con il nuovo provvedimento anche per le carni bovine etichettate facoltativamente sulla base di un disciplinare depositato presso questa Amministrazione, si avrà una BDV da cui si potranno acquisire i dati per stilare il rapporto di monitoraggio sull'attività di controllo sull'etichettatura delle carni bovine e le informazioni necessarie per organizzare la vigilanza.

L'obiettivo dell'attività di vigilanza è la verifica dell'attività svolta dagli Organismi di controllo, con particolare riguardo alla corretta applicazione del disciplinare approvato da parte del MASAF, all'imparzialità nei confronti di tutti i soggetti controllati.

Il decreto ministeriale del 20 maggio 2016, infine, ha previsto anche una modifica all'articolo 10 (*etichetta*), comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, in quanto è stata eliminata una informazione (Azienda di allevamento) per la quale non è necessario, per l'apposizione in etichetta, il possesso del disciplinare di etichettatura.

6. Operatori in possesso di disciplinari

I disciplinari di etichettatura delle carni bovine approvati o depositati presso il MASAF dall'introduzione di una specifica regolamentazione nel lontano 1997 sono stati 222 e nello stesso periodo sono stati revocati 96 disciplinari. Al 31 dicembre 2023 i disciplinari autorizzati sono 111 di cui 11 non operativi, 2 autosospesi e 112 revocati (sei in più rispetto al 2022). Nella *Tabella 1* si riporta l'evoluzione del numero delle organizzazioni di etichettatura a partire dal 2015, anno di transizione al nuovo sistema di etichettatura facoltativa introdotto con il D.M. 16 gennaio 2015.

Tabella 1 - Numero di organizzazioni autorizzate all'etichettatura facoltativa delle carni bovine a partire dal 2015, distintamente per stato di operatività (Elaborazioni MASAF).

Stato operatività Organizzazione:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Operative	77	75	84	94	97	99	100	101	98
Revocate	86	91	96	96	96	97	99	106	112
Non operative	4	3	11	11	12	14	14	12	11
Autosospese	0	4	0	1	1	2	3	3	2
TOTALE	167	173	191	202	206	212	216	222	223

L'autorizzazione dei disciplinari per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine ha avuto inizio

²⁵ (GURI n.133 del 9.6.2016).


nel 1999 con 4 autorizzazioni e raggiunge il suo massimo due anni più tardi nel 2001 con 24 decreti ministeriali emessi nello stesso anno ed è proseguita fino al 25 novembre 2014 con l’emanazione dell’ultimo decreto di approvazione sulla base della precedente normativa comunitaria.

La nuova disciplina introdotta dal D.M. 16 gennaio 2015, ha previsto, all’art.18, comma 1, che l’Operatore o l’Organizzazione che disponeva di un disciplinare già approvato, continuava a operare sulla base del disciplinare stesso mantenendo il codice univoco nazionale a suo tempo assegnato. Al fine di censire gli Operatori e le Organizzazioni che si sono avvalsi di detta possibilità è stato chiesto a tutti gli interessati di darne comunicazione al *MASAF*. Dall’esame di dette comunicazioni è scaturito che 78 organizzazioni (77 operative e 1 non operativa) hanno deciso di mantenere il disciplinare di etichettatura a suo tempo approvato. Tutti gli altri disciplinari autorizzati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa che non si sono avvalsi di detta possibilità sono stati revocati (86).

Nell’*Allegato 2* al presente Rapporto si riporta l’elenco al 31 dicembre 2023 delle organizzazioni che hanno un disciplinare di etichettatura facoltativa depositato presso il *MASAF*.


La dislocazione geografica delle 111 organizzazioni in possesso, al 31 dicembre 2023, di un disciplinare depositato presso il *MASAF*, vede ai primi posti Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, seguite dal Lazio e dalla Toscana (*Figura 1*).

Figura 1 - Dislocazione geografica, per regione, delle 111 organizzazioni autorizzate all’etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative nel 2023.



Tutte le regioni, ad esclusione della Basilicata e del Molise ospitano almeno una organizzazione autorizzata all’etichettatura. La *Figura 2* riporta la dislocazione geografica delle 98 organizzazioni operative.

Figura 2 - Dislocazione geografica, per regione, delle 98 organizzazioni autorizzate ed operanti per l’etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative nel 2023.



7. Informazioni contenute nei disciplinari

Le informazioni facoltative, con aggiornamento al 31 dicembre 2023, messe a disposizione dalle organizzazioni di etichettatura autorizzate sono riportate nell'*Allegato 3*.

Anche se di diversa natura, queste informazioni possono essere raggruppate, come meglio specificato al paragrafo 5 del presente rapporto, in due categorie principali:

- a) Informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale o non riconducibili a quelle elencate alla successiva lettera b);
- b) Informazioni facoltative non desumibili dalla documentazione ufficiale e diverse da quelle desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale.

Per le informazioni desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, l'operatore o l'organizzazione deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime.

Per le informazioni indicata alla precedente lettera b), gli operatori o le organizzazioni che intendono riportarle in etichetta nel nostro Paese, devono mettere a punto le procedure per garantirne la rintracciabilità e la veridicità sulla base di un disciplinare di etichettatura depositato presso il MASAF. Detto disciplinare di etichettatura facoltativa costituisce presupposto di legittimità dell'attività di etichettatura e deve contenere tutti gli elementi che garantiscono il nesso fra la carne e l'animale o il gruppo di animali da cui è prodotta (rintracciabilità), che non prevedono procedure sufficienti a verificare le informazioni che figurano in etichetta e non devono prevedere informazioni ingannevoli o poco chiare.

Nei diversi disciplinari depositati, quindi, le organizzazioni dichiarano il novero di informazioni facoltative eventualmente disponibili (attivabili) qualora richieste.

Dall'esame di questi disciplinari è emerso che alcuni operatori del settore, che riportano in etichetta informazioni facoltative riferibili sia alla lettera a) sia alla lettera b), ritenevano che dovessero garantire esclusivamente queste ultime. Al fine di tutelare il consumatore circa il fatto che le informazioni riportate sulla medesima etichetta, fossero tutte "certificate", è stato chiarito che tali informazioni devono essere sottoposte ad autocontrollo da parte dell'organizzazione e al controllo da parte dell'organismo indipendente. Se ciò non fosse applicato, sulla stessa etichetta potrebbero essere riportare entrambe le tipologie di informazioni facoltative, ma solo una parte di esse sarebbero effettivamente "certificate". In tal caso, l'etichetta risulterebbe ingannevole per il consumatore.

Questa impostazione appare corretta sia per quanto sopra riportato, sia per il fatto che l'organismo di controllo in fase di verifica deve, in ogni caso, accertarsi che tutte le informazioni riportate in etichetta (obbligatorie e facoltative) siano state apposte correttamente. Infatti, non è proponibile limitare il controllo alle sole informazioni del punto 1 dell'art.10 del D.M. 16 gennaio 2015, così come modificato dal D.M. 20 maggio 2016. Neanche è pensabile che sulla stessa confezione di carne ci siano due etichette, una emessa nell'ambito del disciplinare che riporta il codice MASAF e l'altra che riporta le informazioni facoltative che non hanno bisogno del disciplinare (apposte sotto la responsabilità dell'operatore).

7.1 Analisi delle informazioni facoltative

L'analisi dei contenuti dei disciplinari evidenzia tendenze significative che, nel loro complesso, vedono una crescente attenzione da parte delle organizzazioni deputate all'etichettatura, alla concessione di specifiche informative relative ai diversi momenti del percorso produttivo.

Le disposizioni nazionali di attuazione del Piano strategico della PAC italiano, approvato con la decisione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione (di seguito

Piano strategico PAC o PSP), introdotte con il D.M. 23 dicembre 2022²⁶ e successive modifiche, concernente “*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115²⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti*”, per quanto riguarda gli interventi dei pagamenti diretti, hanno ulteriormente modificato, rispetto alle precedenti programmazioni, l’attribuzione dei premi comunitari. In particolare, il premio comunitario accoppiato per i capi macellati di età compresa tra i 12 e i 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione (art.24 *Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina*, comma 2) è risultato ancora determinante in termini di adesione dei produttori stessi a protocolli relativi alla rintracciabilità.

La *Tabella 2* riporta la percentuale di ciascuna informazione nei disciplinari autorizzati e in quelli effettivamente operativi.

Tabella 2 - Informazioni facoltative previste nei disciplinari - Riepilogo 2023 (Fonte: MASAF)

Informazioni:	% informazioni nei 98 disciplinari operativi	% informazioni nei 111 disciplinari autorizzati
Data di nascita / Età dell'animale	90%	86%
Sesso	62%	61%
Denominazione e sede allevamento	85%	81%
Denominazione allevamento di nascita	14%	13%
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	78%	75%
Allevato nella Regione	40%	40%
Denominazione macello	48%	44%
Data di macellazione	68%	63%
Categoria	93%	90%
Denominazione laboratorio di sezionamento	29%	27%
Razza	90%	88%
Tipo genetico	90%	89%
Sistema di allevamento	53%	50%
Composizione razione alimentare	18%	20%
Alimentazione priva di grassi animali	43%	41%
Alimentazione non OGM	39%	38%
Alimentazione con/senza insilati	13%	12%
Allevato senza uso di antibiotici	55%	51%
Esclusione fattori di crescita	4%	4%
Sospensione trattamenti terapeutici	5%	5%
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm - Centro Referenza Nazionale benessere animale (CReNBA)	59%	58%
Frollatura	28%	27%

Tra le due tipologie di informazioni, ovvero quelle che possono essere raccolte direttamente o indirettamente dalla documentazione che accompagna l’animale, e quelle ricavabili dall’anagrafe bovina, le più comuni tra i disciplinari depositati nel 2023 sono la categoria, età dell’animale, la

²⁶ G.U.R.I. n. 47 del 24.1.2023.

²⁷ GUCE n. L 435 del 6.12.2021;

denominazione e sede dell'allevamento e il periodo di ingrasso/allevamento in Italia e, a seguire, man mano tutte le altre, situazione praticamente sovrapponibile a quella degli anni precedenti.

Per quanto attiene alle informazioni che traggono origine dalle modalità operative di ciascuna filiera organizzata, emerge che circa il 90% dei disciplinari operativi forniscono indicazioni sul Tipo genetico e sulla razza (+1%), mentre più distanziate, ma con un notevole incremento, le informazioni legate al benessere degli animali (59%) e alla non somministrazione di antibiotici ai bovini (55%). Informazioni queste ultime che hanno superato quelle riguardanti indicazioni sulla natura del sistema di allevamento, sull'alimentazione dei bovini che per anni hanno predominato in quanto legate all'ultima crisi BSE del 2000 che ha portato, come già detto in precedenza, all'introduzione dell'etichettatura delle carni bovine. Inoltre, queste informazioni hanno giustificato l'adesione degli allevamenti ai disciplinari di etichettatura per poi richiedere i premi zootecnici (Tabella 2).

Risultano meno frequenti nel novero delle informazioni facoltative in etichetta, i dati relativi al mancato utilizzo nella razione alimentare di materiale OGM (39%) o alla composizione della stessa (18%) e l'esclusione di insilati nella razione alimentare (13%). Solo il 4% dei disciplinari prevede l'eventuale indicazione in etichetta dell'esclusione di fattori di crescita.

Come già accennato il notevole incremento assistito dal 2016 alle informazioni legate alla non somministrazione di antibiotici ai bovini (55%) nel 2016 erano solo il 5% (4 organizzazioni). Infine, sono aumentate al 28% (+ 3% rispetto al 2022) le filiere che forniscono tra le informazioni la frollatura.

Le nuove informazioni introdotte a partire dal 2016 relative al benessere animale e il mancato utilizzo di antibiotici in allevamento continuano ad interessare la filiera della carne bovina. Quest'ultima informazione, inizialmente limitata agli ultimi 4 mesi di allevamento, comincia ad essere garantita per periodi decisamente più ampi. Alcune organizzazioni hanno introdotto l'informazione del non uso degli antibiotici in allevamento dalla nascita (escludendo convenzionalmente primi 45 giorni di vita del vitello dove assume esclusivamente latte) oppure dallo svezzamento del vitello che nell'allevamento del bovino da carne è previsto al massimo entro 6 ÷ 8 mesi dalla nascita e in alcune situazioni fino ad un massimo di 12 mesi. In quest'ultimo caso si tratta di animali che nascono in Italia e restano sotto la madre, nell'allevamento di nascita o nei pascoli, alimentandosi con latte materno e/o ricostituito e solidi fino ad un massimo di 12 mesi prima di essere avviati alla sola alimentazione solida nei centri di raccolta e negli allevamenti di ingrasso. Questo tipo di allevamento è caratteristico di alcuni areali del sud Italia, della Sardegna, alcune zone della Sicilia, ma anche dell'Alto Adige, dell'Appennino Toscano e del Piemonte (nel caso degli allevamenti di bovini di razza Piemontese). All'interno di questa casistica è ricompreso anche l'allevamento a ciclo chiuso (linea vacca-vitello).

Dette informazioni vanno incontro al bisogno di una fascia sempre più ampia di consumatori di informazioni sul benessere degli animali e sulle modalità con le quali gli stessi sono allevati, così come evidenziato da consultazioni sia nazionali che comunitarie.

Proprio a seguito di un'indagine Eurobarometro²⁸, moltissime organizzazioni hanno depositato disciplinari che prevedono procedure per garantire la rintracciabilità e la veridicità di dette informazioni. Tra queste, la prima informazione inserita nei disciplinari è quella relativa al benessere animale. Questa informazione è legata all'adesione dell'allevamento allo standard di valutazione del benessere del bovino da carne predisposto dal CRENBA (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale), prevista dal *“Manuale per la valutazione del benessere e della biosicurezza nell'allevamento bovino da carne”*

https://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/Manuale-Benessere-e-Biosicurezza-Autocontrollo-BOVINO-DA-CARNE_Classyfarm_REV019-18_01_2020.pdf

²⁸ <http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096>

Nel 2019 lo standard CReNBA è transitato nella piattaforma, messa a punto dal Ministero della salute, denominata *ClassyFarm*²⁹ “*Sistema integrato di categorizzazione e di certificazione delle aziende in base al rischio*”, per uniformare le procedure di accesso e gestione ai criteri previsti da questa piattaforma. Al momento non sono previste modificazioni nella gestione dell’informazione nell’ambito dei disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni bovine.

Pertanto, gli allevamenti che superano il punteggio minimo previsto dallo standard *ClassyFarm/CReNBA* sono giudicati conformi ai requisiti di benessere animale previsti e inseriti in una lista degli allevamenti abilitati all’utilizzo della dicitura facoltativa “*Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Riferenza Nazionale*”. A tali allevamenti viene rilasciato il certificato che ha validità annuale. Detta lista è poi utilizzata in fase di macellazione per individuare che il bovino proviene da un allevamento in possesso del già menzionato requisito e che sia stato allevato presso lo stesso allevamento per il periodo indicato in etichetta che non può essere inferiore agli ultimi 4 mesi di vita dell’animale. Gli allevamenti che hanno raggiunto un punteggio inferiore non possono fornire bovini le cui carni possono essere valorizzate con l’informazione relativa al benessere animale.

Annualmente detti allevamenti devono essere sottoposti a nuova verifica secondo la prevista da manuale *ClassyFarm/CReNBA* e, successivamente, l’elenco degli allevamenti che hanno superato il punteggio minimo viene aggiornato dallo stesso *ClassyFarm/CReNBA*. Le carni derivati da animali allevati da allevamenti che non hanno ottenuto il certificato o che alla scadenza dell’anno non ottengono un nuovo certificato non possono in alcun modo essere etichettate con l’informazione facoltativa “*Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Riferenza Nazionale*”.

È da precisare che il “*Manuale per la valutazione del benessere e della biosicurezza nell’allevamento bovino da carne*” prevede complessivamente parametri aggiuntivi e superiori a quelli previsti per legge e definisce, inoltre, l’unica metodologia specifica per la valutazione del benessere animale. Il suddetto standard prevede un limite di valutazione che rappresenta una soglia al di sotto della quale l’allevamento non è da ritenersi idoneo e se superata permette di dichiarare che l’allevamento alleva gli animali in condizioni di benessere. Per superare la soglia minima devono *in primis* essere rispettati TUTTI i requisiti obbligatori per legge (D. L. vo 126/2011³⁰; D. L. vo 146/2001³¹) e in subordine alcuni requisiti aggiuntivi tali da permettere il miglioramento ed il raggiungimento del punteggio minimo previsto.

L’informazione prevista “*benessere animale in allevamento secondo lo standard CReNBA-ClassyFarm*” è perfettamente in linea con quanto sopra e assicura al consumatore che l’allevamento è stato verificato in autocontrollo e che in aggiunta è stata fatta una verifica su un campione degli allevamenti andando quindi ben oltre alle disposizioni legislative anche in termini di tipologia e numerosità dei controlli.

Un’altra informazione ha prepotentemente preso piede nell’ambito dei disciplinari di etichettatura è quella che permette di fornire l’informazione del tipo “*bovino allevato senza uso di antibiotici*” qualora lo stesso non ha subito trattamenti antibiotici per un periodo che, in ogni caso, non può essere inferiore ai 4 mesi. Detta informazione a partire dal 2017 si è molto diffusa a seguito della forte richiesta da parte di una importante catena della grande distribuzione.

Completata l’analisi delle informazioni facoltative, un ulteriore livello di indagine può essere rappresentato dall’analisi di come le diverse filiere in cui le organizzazioni in possesso di un disciplinare approvato operano.

²⁹ <http://www.classyfarm.it/>

³⁰ (GURI n. 180 del 4.8.2011).

³¹ (GURI n. 95 del 24 aprile 2001)


7.2 Filiere produttive

Le 111 organizzazioni che risultano autorizzate al 31 dicembre 2023 sono state classificate, come lo scorso anno, solo in due differenti tipologie: organizzazioni che hanno previsto nella propria filiera gli allevamenti (A-PV) e organizzazioni che non hanno allevamenti nella loro filiera (M-PV).

- *A-PV*: trattasi di 78 organizzazioni di cui 68 operative che possono gestire una serie di attività dall'allevamento alla macellazione degli animali, solitamente di origine nazionale, sino alla distribuzione al dettaglio; in questa tipologia rientrano tutti i consorzi di allevatori;
- *M-PV*: in questa categoria rientrano 33 organizzazioni autorizzate di cui 30 operative che possono gestire la macellazione, il sezionamento e i punti vendita, come unica organizzazione oppure possono gestire anche solo una parte della filiera. In questa tipologia di filiera rientrano, ad esempio, anche 4 organizzazioni che gestiscono esclusivamente la grande distribuzione.

Dall'analisi delle tipologie di filiera (Figura 3) si evidenzia una trasformazione strutturale delle stesse. Nel 2014 le organizzazioni senza allevamenti (M-PV) erano il 44% in più rispetto a quelle con allevamenti (A-PV). A partire dal 2017 si osserva una inversione di tendenza con un forte incremento della filiera A-PV (+20 organizzazioni nel 2018). Questa inversione di tendenza molto probabilmente è spiegabile dal fatto che la grande distribuzione tende a non gestire direttamente tutti gli allevamenti di cui ha bisogno e chiede ai loro fornitori (prevalentemente macelli) di inserire nella loro organizzazione anche questa parte della filiera. Questa trasformazione è continuata progressivamente fino al 2021 con un totale di 82 organizzazioni. È rimasta stabile nel 2022, mentre nel 2023 si è registrata l'uscita di 4 organizzazioni.

Figura 3 - Numero di soggetti per tipologia di filiera, nel periodo 2014-2023 (Fonte: MASAF).



Si segnala che tra le 68 organizzazioni operative che potenzialmente prevedono nella loro filiera le procedure per gli allevamenti, 7 non hanno ancora nessun allevamento aderente (come nel 2021 e 2022) (Allegato 4).


7.2.1 Filiera dall'allevamento al punto vendita (A-PV)

Nell'ambito della tipologia di filiera A-PV, emerge, dall'analisi delle informazioni, desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, previste nei disciplinari depositati

presso il MASAF, una alta frequenza delle informazioni attinenti alla denominazione e sede dell'allevamento, l'età dell'animale e la categoria della carcassa, così come si evince dalla *Figura 4*.


Successivamente troviamo il periodo di ingrasso/allevamento in Italia (87%), il sesso (77%), la data di macellazione (72%) e dalla denominazione impianto di macellazione (56%). Situazione praticamente stabile rispetto al 2021 e al 2022.

Figura 4 - Percentuale di disciplinari depositati, nella filiera A-PV, che riportano in etichetta informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale – Anno 2023 (Fonte: MASAF).



Per quanto riguarda la seconda categoria di informazioni (*Figura 5*), quelle relative alle modalità operative di ciascuna filiera organizzata, è possibile tracciare un quadro piuttosto variegato.

Figura 5 - Percentuale di disciplinari depositati, di organismi operanti dall'A-PV, che riportano in etichetta informazioni facoltative originate dalle modalità operative della filiera organizzata – Anno 2023 (Fonte: MASAF).



Il Tipo genetico e la Razza sono tra le informazioni più considerate dai disciplinari autorizzati; in aumento le informazioni relative allevato senza uso di antibiotici (+4% rispetto al 2022) e Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA 68% (+ 2% rispetto il 2022). Per l'informazione relativa alla frollatura delle carni 31% (+3% rispetto al 2022). Sostanzialmente stabili le frequenze delle altre informazioni.

A partire dal 2021 è stato fatto un ulteriore approfondimento in merito al reale numero di allevamenti che garantiscono effettivamente le informazioni relative alla tipologia di alimentazione somministrata, al benessere animale e al non utilizzo di antibiotici. Delle 68 organizzazioni operative nella filiera A-PV nel 2023, 61 hanno dichiarato allevamenti operativi nell’ambito della propria filiera (*Allegato 4*) e la distribuzione delle informazioni è di seguito riportata.


Organizzazioni:	ALLEVAMENTI (1)	Composizione razione alimentare		Alimentazione priva di grassi animali		Alimentazione non OGM		Allevato senza uso di antibiotici		Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA	
		n.	% su (1)	n.	% su (1)	n.	% su (1)	n.	% su (1)	n.	% su (1)
65											
TOTALE	7.804	1.446	19%	2.121	27%	164	2%	1.329	17%	1.931	25%

Pertanto, il 25% degli allevamenti, nell’ambito del sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine previsto dal D.M. 16 febbraio 2015, garantiscono il “Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CReNBA e il 17% non somministrano antibiotici almeno negli ultimi 4 mesi. Percentualmente situazione molto simile a quella del 2022.

7.2.2 Filiera macellazione - distribuzione (M-PV)


Nell’ambito delle 33 organizzazioni (M-PV), con disciplinari depositati presso il MASAF, che non prevedono allevamenti nella loro filiera emerge che, tra le informazioni facoltative desumibili dalla documentazione ufficiale o ottenibili tramite l’anagrafe bovina (*Figura 6*), le informazioni più diffuse sono: la categoria del bovino adulto (82%; - 3% rispetto al 2022), l’età dell’animale (67%; - 5% rispetto al 2022), la denominazione e sede dell’allevamento (48%, -2% rispetto al 2022) e il periodo di ingrasso in Italia (45%, - 2% rispetto al 2022) e la data di macellazione (42%; -5% rispetto al 2022).

Figura 6 - Percentuale di disciplinari depositati, nella filiera M-PV, che riportano in etichetta informazioni facoltative direttamente o indirettamente desumibili dalla documentazione ufficiale – Anno 2023 (Fonte: MASAF).



In relazione al carico informativo derivante dall’operatività della filiera M-PV (*Figura 7*) è la situazione è sovrapponibile a quella del 2022.

Figura 7 - Percentuale di disciplinari depositati, nella filiera M-PV, che riportano in etichetta informazioni facoltative originate dalle modalità operative della filiera organizzata – Anno 2023 (Fonte: MASAF).



8. Monitoraggio attività organismi indipendenti di controllo (OdC)


Tra gli organismi indipendenti responsabili della certificazione delle organizzazioni di etichettatura delle carni bovine, il più presente è il CSQA Certificazioni S.r.l. che nel corso del 2023 è stato autorizzato ad effettuare i controlli di conformità in 45 organizzazioni di etichettatura (Tabella 3). Seguono, per numerosità, SGS Italia S.p.A con 19 organizzazioni e INOQ con 16 organizzazioni controllate. Più indietro il 3A-PTA con 12 organizzazioni controllate. Le altre 19 organizzazioni autorizzate sono certificate da ben 8 Organismi differenti. Nel 2023 non operano più nell’ambito dell’etichettatura delle carni bovine ben 3 Organismi di controllo (A.M.A.P. Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca – Marche agricoltura, Bureau Veritas Italia – BVI e DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.) ed è entrato un nuovo Organismo di controllo VALORITALIA.

Tabella 3 - Organismi indipendenti di controllo delle organizzazioni con disciplinari per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine depositati presso il MASAF (31 dicembre 2023).

Organismi indipendenti di controllo	Operatività delle organizzazioni di etichettatura			
	Operative	Non operative	Autosospese	Totale
1 3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	9	3		12
2 AGROQUALITA' S.p.A.	2		1	3
3 VALORITALIA	1			1
4 CEVIQ S.r.l.	0	1		1
5 CORFILCARNI	4			4
6 CSI S.p.a	1			1
7 C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	39	5	1	45
8 DQA Dipartimento di Qualità Agroalimentare	5	2		7
9 Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	16			16
10 KIWA CERMET ITALIA S.p.A.	1			1
11 S.G.S. Italia S.p.A.	19			19
12 Suolo e Salute S.r.l.	1			1
TOTALE	98	11	2	111

Dalla *Tabella 3* emerge come quattro organismi di controllo effettuino azione di controllo su 83 delle 98 organizzazioni operative (aggiornamento al 31 dicembre 2023).

Figura 9 - Numero di organizzazioni autorizzate raggruppate per Organismi indipendenti di controllo (2023) (Fonte: MASAF).



La *Figura 9* riporta l'incidenza percentuale degli Organismi indipendenti di controllo che operano nell'ambito dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine.

Gli organismi indipendenti di controllo hanno trasmesso, in accordo con quanto previsto dal D.M. 20 maggio 2016, i dati dei controlli direttamente nella Banca Dati della Vigilanza (BDV) e i dati riepilogativi delle attività di controllo svolte al 31 dicembre 2023.

Gli organismi di controllo sono anche tenuti a rendere conto alle autorità competenti in materia, di eventuali inadempienze riscontrate, nelle 48 ore successive all'accertamento di queste ultime e devono trasmettere le inadempienze gravi riscontrate durante il controllo sull'applicazione del disciplinare, i relativi provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attività, entro 15 giorni lavorativi dalla conferma degli esiti del controllo, al MASAF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e alla Regione competente, così come prevede il D.M. 20 maggio 2016. Inoltre, devono segnalare, tempestivamente, le eventuali violazioni alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Come ulteriore obbligo gli organismi indipendenti di controllo devono redigere e presentare al MASAF con l'inserimento in BDV, con cadenza annuale ed entro l'ultimo giorno del mese di marzo, un rapporto da cui sia possibile evincere i dati relativi a:

- elenco dei soggetti controllati per ciascun elemento della filiera, nonché data del controllo e nominativo dell'esecutore;
- frequenza dei controlli;
- lista degli ispettori accreditati e dettagli sulle ispezioni eseguite da ciascuno di essi;
- lista delle non conformità riscontrate;
- lista dei provvedimenti presi in risposta alle inadempienze riscontrate.

9. Monitoraggio 2023

In questa sezione si procederà all'analisi dei dati relativi ai controlli effettuati dagli OdC sui soggetti titolari di disciplinare depositato presso il MASAF nell'ambito dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine nell'anno 2023.

Rispetto al 2014, l'entrata in vigore della nuova normativa nazionale sull'etichettatura facoltativa ha fatto in modo che una parte delle organizzazioni autorizzate decidevano comunque di non rinunciare al disciplinare anche se, per la tipologia delle informazioni che fornivano, non avevano più l'obbligo normativo di un'autorizzazione ministeriale.

Dall'analisi della precedente *Tabella 3* si evince che 11 organizzazioni non hanno operato nel corso del 2023. Tutte queste organizzazioni non hanno mai attivato l'attività di etichettatura facoltativa, si tratta di 2 organizzazioni entrate nell'anno 2019, 2 nell'anno 2020, 2 nell'anno 2021 e 5 nell'anno 2022. Nel 2023, hanno sospeso l'attività di etichettatura facoltativa l'organizzazione IT021ET e IT176ET. Nel 2023, si è proceduto anche alla revoca di 6 organizzazioni di cui 5 non risultavano operative da tempo (IT159ET; IT163ET; IT166ET; IT195ET e IT205ET) e una ha chiesto la revoca per scelta imprenditoriale (IT074ET).

9.1 Soggetti interessati ai controlli

9.1.1 Le organizzazioni

Nell'ambito delle diverse organizzazioni operanti nel 2023 sono state oggetto di monitoraggio, i soggetti operanti per ciascun livello dell'attività di filiera: organizzazioni, allevamenti, mangimifici, macelli, laboratori di sezionamento e punti vendita. I controlli, eseguiti dagli organismi indipendenti nel corso del 2023, che hanno, dunque, interessato le 98 organizzazioni attive (-3 rispetto al 2022), possono essere meglio presentati per mezzo delle cifre riportate nella *Tabella 4*, in comparazione con gli analoghi dati a partire dal 2014. I dati delle annualità precedenti sono riportati nel 13° rapporto di monitoraggio effettuato per l'anno 2015.

Tabella 4 - Riepilogo dei soggetti operanti nei diversi segmenti della filiera, controlli degli organismi indipendenti, non conformità rilevate - Anni 2014-2023 (Fonte: MASAF).

ANNO	Filiera	N. soggetti	N. controlli stimati	N. controlli effettuati	Non conformità (NC)
2014	Organizzazione	94	188	188	11
	Allevamenti	8.547	356	382	6
	Mangimifici	157	157	155	0
	Macelli	327	327	335	14
	Laboratori sezionamento	269	269	276	8
	Punti vendita	4.078	321	380	21
	TOTALE	13.472	1.618	1.716	60
2015	Organizzazione	77	154	157	8
	Allevamenti	8.242	363	361	6
	Mangimifici	150	150	144	0
	Macelli	311	311	329	16
	Laboratori sezionamento	243	243	229	11
	Punti vendita	3.931	263	278	13
	TOTALE	12.954	1.484	1.498	54

ANNO	Filiera	N. soggetti	N. controlli stimati	N. controlli effettuati	Non conformità (NC)
2016	Organizzazione	75	150	150	4
	Allevamenti	6.127	307	354	5
	Mangimifici	110	110	110	0
	Macelli	295	295	302	8
	Laboratori sezionamento	221	221	213	5
	Punti vendita	3.698	260	279	14
	TOTALE	10.526	1.343	1.408	36
2017	Organizzazione	84	*150	166	8
	Allevamenti	6.120	356	415	15
	Mangimifici	158	158	154	0
	Macelli	296	297	299	6
	Laboratori sezionamento	219	**209	225	3
	Punti vendita	3.880	277	303	27
	TOTALE	10.757	1.446	1.562	59
2018	Organizzazione	94	180	176	12
	Allevamenti	6.300	385	459	14
	Mangimifici	144	144	144	0
	Macelli	305	303	307	1
	Laboratori sezionamento	201	200	214	6
	Punti vendita	3.744	283	288	15
	TOTALE	10.788	1.495	1.588	48
2019	Organizzazione	97	194	195	18
	Allevamenti	6.173	385	483	11
	Mangimifici	148	148	149	0
	Macelli	290	290	312	6
	Laboratori sezionamento	199	199	214	10
	Punti vendita	3.407	267	308	16
	TOTALE	10.314	1.483	1.661	61
2020	Organizzazione	99	197	198	13
	Allevamenti	6.888	409	530	17
	Mangimifici	140	140	140	1
	Macelli	276	276	291	1
	Laboratori sezionamento	196	196	220	14
	Punti vendita	3.365	262	282	20
	TOTALE	10.964	1.480	1.661	66
2021	Organizzazione	100	***198	196	19
	Allevamenti	8411	512	605	12
	Mangimifici	148	148	148	1
	Macelli	279	279	292	14
	Laboratori sezionamento	206	206	228	13
	Punti vendita	3561	280	305	30
	TOTALE	12.705	1.623	1.774	89

ANNO	Filiera	N. soggetti	N. controlli stimati	N. controlli effettuati	Non conformità (NC)
2022	Organizzazione	101	***200	202	11
	Allevamenti	8.027	511	653	14
	Mangimifici	68	68	68	2
	Macelli	281	281	307	12
	Laboratori sezionamento	217	217	254	10
	Punti vendita	3.684	282	321	37
	TOTALE	12.378	1.559	1.805	86
2023	Organizzazione	98	*** 194	197	18
	Allevamenti	7.804	484	590	10
	Mangimifici	33	33	33	0
	Macelli	277	277	290	4
	Laboratori sezionamento	199	199	228	5
	Punti vendita	3.526	261	295	38
	TOTALE	11.937	1.448	1.633	75

*6 organizzazioni non hanno operato per l'intero 2017 (mediamente 6 mesi)

** l'organizzazione IT017ET presenta 14 LS che funzionano da CEDI, dove la frequenza del controllo è la 1di n (n= numero CEDI) e non il 100%

*** 2 organizzazioni non hanno operato per l'intero anno (mediamente 6 mesi con un solo controllo/anno rispetto a 2 controlli/anno)

Nell'Allegato 4, per ciascuna delle 98 organizzazioni che hanno operato nel corso del 2023, sono indicati il numero di operatori, nonché, sono indicata la nuova organizzazione entrata nel corso del 2023. Alle 101 organizzazioni operanti nel 2022, nel 2023, vanno detratte le 4 uscite ed aggiunta l'unica nuova organizzazione che ha iniziato l'attività di etichettatura facoltativa nel 2023, per un totale di 98 organizzazioni operative.

Tutti questi dati introducono ad una interessante lettura dei fenomeni in corso nell'intera filiera e, a tal proposito, è utile proporre anche un quadro sinottico che raccolga la situazione relativa al 2022, nonché le variazioni intervenute nella definizione della situazione aggiornata al 2023 (Tabella 5).

Nell'anno 2023 ha iniziato l'attività di etichettatura l'organizzazione (IT223ET) autorizzata nello stesso anno. L'organizzazione IT021ET che nel 2022 aveva ripreso l'attività di etichettatura facoltativa dopo il fermo nel 2021 è stata sospesa per la rinuncia dell'Organismo di controllo; mentre l'organizzazione IT176ET ha chiesto di sospendere l'attività di etichettatura.

Come si evince dall'Allegato 4 e dalla Tabella 5, il nuovo soggetto operativo ha introdotto complessivamente solo un laboratorio di sezionamento.


Tabella 5 - Panorama dei soggetti interessati da monitoraggio degli organismi indipendenti nel 2023 (Fonte: MASAF)

Attività di filiera	Soggetti operativi 2022 (a)	Operatori aderenti alle organizzazioni uscite nel 2023 (b)	Nuovi soggetti delle 97 organizzazioni già operanti nel 2022 (c)	Nuovi soggetti operanti nel 2023 (d)	Totale Nuovi soggetti operanti nel 2023 (e) (c)+(d)	Operatori usciti dalle 97 organizzazioni già operanti nel 2022 (f)	Differenza tra uscite ed entrati 2023 (g) (e)-(f)	Totale Soggetti 2023 (h)
Organizzazioni	101	-4		1	1	0	1	98
Allevamenti	8.027	-26	674	0	674	-871	-197	7.804
Mangimifici	68	-2	10	0	10	-43	-33	33
Macelli	281	-4	28	0	28	-28	-	277
Lab. Sez.	217	-5	18	1	19	-32	-13	199
Punti vendita	3.684	-22	106	0	106	-242	-136	3.526
Totali	12.378	-63	836	2	838	-1216	-378	11.937

Dalla stessa *Tabella 5*, e dalla *Figura 10* si evincono poi le variazioni (usciti/entrati) dei vari soggetti aderenti alle 98 organizzazioni operative nel 2023 (- 3 rispetto al 2022). Complessivamente, si registra una perdita netta di 378 operatori. La perdita è per tutti i segmenti della filiera. Per i mangimifici si segnala un ulteriore brusco calo (-33 operatori) dopo quello registrato nel 2022 dove erano già usciti 80 operatori.

Per capire le dinamiche delle tendenze in atto (*Figura 10*) risulta essere necessario entrare nel merito di ciascuna delle attività di filiera.

Figura 10 – Dinamica numero di soggetti per step di filiera nel 2023



9.1.2 Gli allevamenti

La variazione intervenuta nel 2023 nel complesso degli allevamenti va imputata al ricambio dei soggetti aderenti alle organizzazioni già operanti nel 2022. La nuova organizzazione ha introdotto un solo laboratorio di sezionamento. Dall'analisi dei dati si rileva un saldo negativo di 197 allevamenti che si aggiungono a quelli persi nel 2022 (381). Nel 2023, rispetto al 2022 la perdita è pari al 3%.

9.1.3 I mangimifici

I mangimifici, afferenti ad organizzazioni autorizzate a fornire informazioni facoltative in etichetta, nel 2015, erano 150. Questo numero è andato incontro ad un decremento fino a un totale pari a 110 mangimifici attivi nel 2016, con un notevole recupero nel corso del 2017 con 158 mangimifici. Nel 2019 il numero dei mangimifici si è attestato a 148, nel 2020 e 2021 si sono stabilizzati a 140. La sostanziale stabilità nel numero dei mangimifici registrata negli ultimi 12 anni, nel corso del 2022, è stata stravolta dall'uscita di ben 80 operatori. Nel 2023 sono usciti ancora 33 allevamenti che conferma la forte tendenza negativa. Questa repentina uscita molto probabilmente è da mettere in relazione, come riferito in precedenza, alla sospensione per alcune organizzazioni dell'informazione relativa all'alimentazione non OGM attribuita nel 2022 all'aumento del costo delle materie prime a seguito della crisi Ucraina- Russia, ma non spiegabile nel 2023 dove il prezzo delle materie prime è man mano diminuito. Probabilmente l'uscita dei mangimifici si spiega con il fatto che il consumatore è più sensibile nella scelta delle carni al benessere degli animali e all'assenza di antibiotici e di conseguenza anche la filiera ha optato per queste informazioni a scapito di quelle relative alle caratteristiche dell'alimentazione.

Nel computo dei mangimifici sono annoverati anche quelli che hanno una propria certificazione di prodotto per il requisito richiesto da ciascuna organizzazione (es. NO OGM, senza grassi animali aggiunti) che sono la stragrande maggioranza. Per questi mangimifici è previsto esclusivamente un controllo documentale per la verifica della sussistenza della certificazione presso l'Organizzazione responsabile dell'etichettatura.

9.1.4 Gli stabilimenti di macellazione

La tendenza negativa evidenziata nel corso del 2015 e 2016, arrestata nel 2017 con 296 stabilimenti di macellazione si è invertita nel 2018 con un aumento di 8 unità attestandosi a 305 per poi diminuire nel corso del 2019 e 2020, fino ai 276 operatori del 2021. Nel 2022 si era registrato un aumento di 5 unità (281), mentre nel 2023 sono usciti 4 macelli con 277 operatori.

È da segnalare, che diverse organizzazioni anche se non prevedono informazioni che si originano in allevamento, per il proprio circuito di etichettatura, utilizzano i bovini di allevamenti quali fornitori qualificati. Detti allevamenti non garantendo informazioni che si originano presso lo stesso non sono sottoposti a controlli e, pertanto, non sono stati conteggiati tra gli allevamenti in questo rapporto.

9.1.5 I laboratori di sezionamento

Per quanto riguarda i laboratori di sezionamento, nel 2016 e 2017 risultavano essere soggetti ai controlli degli organismi indipendenti 221 unità, diminuiti a 202 nel 2018, a 199 nel 2019 e 196 nel 2020. La tendenza si è invertita nel corso del 2021 e 2022, rispettivamente con 206 operatori (+ 10) e 217 (+14). Nel 2023 si registra una inversione di tendenza con l'uscita di 18 laboratori di sezionamento (-9%) per un totale di 199 operatori.

9.1.6 La distribuzione – Punti vendita

Per i punti vendita dopo il decremento osservato nel 2015 e 2016 che sembrava essersi bloccato nel 2017 con 3.880 unità rispetto ai 3.698 dell'anno precedente è ripreso nel successivo quadriennio (2018÷ 2021) fino 3.561 operatori nel 2021. Nel 2022 si registra un saldo positivo tra nuove entrate ed uscite di ulteriori 123 punti vendita per un totale di 3.684 unità. Incremento che si è arrestato nel 2023 con l'uscita di 136 operatori (-4%).

9.2 Controlli

9.2.1 Controlli previsti/controlli effettuati

Come già riferito al precedente paragrafo 8, gli organismi indipendenti di controllo (OdC) sono tenuti a rendere note eventuali inadempienze gravi riscontrate durante il controllo, i provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attività.

Il sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine esige che l'operatore o l'organizzazione autorizzata svolga un fondamentale ruolo di autocontrollo sull'attività degli operatori aderenti al disciplinare. Sulla base di tale presupposto ne deriva che l'attività di controllo svolta dall'organismo di controllo incaricato rappresenta prioritariamente un'azione di verifica dell'efficacia dell'autocontrollo dell'organizzazione e, pertanto, deve essere modulata in funzione delle criticità legate alla tipologia ed alla struttura logistica ed organizzativa dell'operatore e dell'organizzazione medesima, alla natura delle informazioni facoltative previste dal disciplinare ed alla affidabilità del piano di autocontrollo.

Dal monitoraggio operato dal MASAF in questi anni, si evince che siti operativi quali il macello ed il laboratorio di sezionamento, nonché l'allevamento in caso di informazioni riguardanti

l'alimentazione, il benessere e le informazioni legate a questioni sanitarie degli animali, costituiscono punti nodali nei quali il verificarsi di una non conformità rischia di ripercuotersi in modo determinante su tutta la filiera a valle.

Dall'esame dei dati forniti dagli OdC si evince che gli operatori che hanno preso parte all'etichettatura delle carni bovine nel 2023 sono 11.937 (*Tabella 4 e 5*), così ripartiti: 98 organizzazioni di etichettatura, 7.804 allevamenti, 33 mangimifici, 277 macelli, 199 laboratori di sezionamento e 3.526 punti vendita. In complesso, sono stati eseguiti 1633 controlli e sono state riscontrate 75 non conformità nella gestione della rintracciabilità a carico degli operatori in possesso dei disciplinari, pari al 4,6% dei controlli effettuati (-0,2% rispetto al 2022).

Gli OdC, infatti, hanno predisposto per ciascun disciplinare di etichettatura di riferimento, un piano puntuale ed analitico dei controlli correlato a quanto previsto dal disciplinare medesimo.

Si evidenziano, per la pianificazione dei controlli, lo schema di piano dei controlli (*Allegato 5*) e l'interazione dei flussi materiali e documentali tra i vari soggetti della filiera interessata (*Allegato 6*).

Il criterio alla base della pianificazione dei controlli, effettuati a campione, si articola in funzione del numero di siti coinvolti da ciascun disciplinare di etichettatura. Il numero complessivo di siti viene, infatti, calcolato sul totale degli allevamenti, macelli, laboratori di sezionamento, nonché punti vendita interessati dal disciplinare di appartenenza. Le frequenze minime annuali dei controlli per i diversi segmenti della filiera sono definite nella Circolare n.1 del 15 febbraio 2008, come di seguito riportata:

Siti:	Frequenza del controllo:
Organizzazione	2 volte sul 100%
Mangimifici ¹	1 volta sul 100%
Allevamenti	1 volta sulla 1Ni *dei siti
Macelli	1 volta sul 100%
Laboratori di sezionamento	1 volta sul 100%
Piattaforme	1 volta sulla 1Ni * dei siti
Punti vendita	1 volta sulla 1Ni * dei siti

¹ ad eccezione di quelli in possesso di una certificazione volontaria

* Ni è il numero di siti ascrivibili al gruppo esimo di siti omogenei compresi nella filiera, secondo il criterio descritto da SINCERT nel Regolamento tecnico RT 17 – prescrizioni per l'accreditamento delle certificazioni a fronte della norma UNI 10939:01 "Sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari (requisiti minimi)"

In *Tabella 6* i controlli del 2023 sono messi a confronto con quelli del 2014 anno in cui si è concluso il sistema di etichettatura facoltativo previsto dal Titolo II del regolamento (CE) n.1760/2000 (13 dicembre 2014) il quale ha garantito condizioni comuni su tutto il territorio comunitario. Tra il 2014 e il 2023 le variazioni intervenute sono notevoli. Il numero dei soggetti interessati dai disciplinari di etichettatura delle carni bovine è diminuito da 13.472 a 11.937 (-13%), nel 2020 questa diminuzione rappresentava il 23%, nel 2021 era al 6% e nel 2022 del 9%. I controlli effettuati nel periodo, di contro, sono invece percentualmente aumentati del 1% passando dal 12,7% al 13,7%. La percentuale dei controlli effettuati, su quelli previsti è a circa il 113% nel 2023. La *Tabella 7* riporta il confronto con il 2022.

Il fenomeno risponde perfettamente alla variazione dei nuovi termini di pressione dei controlli così come codificati con Circolare n.1 del 15 febbraio 2008 a seguito in presenza della valutazione del ruolo e dell'efficacia degli autocontrolli messi in atto.

Tabella 6 - Controlli effettuati dagli organismi indipendenti sull'etichettatura delle carni bovine nel 2014 e nel 2023

Segmento di filiera	Numero soggetti			Controlli previsti				Controlli effettuati				Non conformità			
				Numero		% su n. soggetti		Numero		% su n. soggetti		Numero		% su n. soggetti	
	2014	2023	var. %	2014	2023	2014	2023	2014	2023	2014	2023	2014	2023	2014	2023
Organizzazione etichettatura	94	98	4%	188	194	200,0%	198,0%	188	197	200,0%	201,0%	11	18	11,7%	18,4%
Allevamenti	8.547	7.804	-10%	356	484	4,2%	6,2%	382	590	4,5%	7,6%	6	10	0,1%	0,1%
Mangimifici	157	33	-376%	157	33	100,0%	100,0%	155	33	98,7%	100,0%	0	0	0,0%	0,0%
Macelli	327	277	-18%	327	277	100,0%	100,0%	335	290	102,4%	104,7%	14	4	4,3%	1,4%
Laboratori di sezionamento	269	199	-35%	269	199	100,0%	100,0%	276	228	102,6%	114,6%	8	5	3,0%	2,5%
Punti vendita	4.078	3.526	-16%	321	261	7,9%	7,4%	380	295	9,3%	8,4%	21	38	0,5%	1,1%
Totali	13.472	11.937	-13%	1.618	1.448	12,0%	12,1%	1.716	1.633	12,7%	13,7%	60	75	0,4%	0,6%

Tabella 7 - Controlli effettuati dagli organismi indipendenti sull'etichettatura delle carni bovine nel 2022 e nel 2023

Segmento di filiera	Numero soggetti			Controlli previsti				Controlli effettuati				Non conformità			
				Numero		% su n. soggetti		Numero		% su n. soggetti		Numero		% su n. soggetti	
	2022	2023	var. %	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Organizzazione etichettatura	101	98	-3%	200	194	198,0%	198,0%	202	197	200,0%	201,0%	11	18	10,9%	18,4%
Allevamenti	8.027	7.804	-3%	511	484	6,4%	6,2%	653	590	8,1%	7,6%	14	10	0,2%	0,1%
Mangimifici	68	33	-106%	68	33	100,0%	100,0%	68	33	100,0%	100,0%	2	0	2,9%	0,0%
Macelli	281	277	-1%	281	277	100,0%	100,0%	307	290	109,3%	104,7%	12	4	4,3%	1,4%
Laboratori di sezionamento	217	199	-9%	217	199	100,0%	100,0%	254	228	117,1%	114,6%	10	5	4,6%	2,5%
Punti vendita	3.684	3.526	-4%	282	261	7,7%	7,4%	321	295	8,7%	8,4%	37	38	1,0%	1,1%
Totali	12.378	11.937	-4%	1.559	1.448	12,6%	12,1%	1.805	1.633	14,6%	13,7%	86	75	0,7%	0,6%

21° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine - anno 2023

Dall'esame della *Tabella 8* è possibile effettuare anche una lettura dei dati dell'andamento dei controlli previsti ed effettuati, distintamente per tipologia di filiera.

Tabella. 8 - Controlli effettuati dagli OdC per tipologia di filiera nel 2023 (fonte MASAF).

Filiera/Sub-filiera	N. soggetti	N. Controlli previsti	N. Controlli effettuati	Non conformità
A-PV - Filiere con allevamenti				
Organizzazione	68	135	136	14
Allevamenti	7.804	484	590	10
Mangimifici	33	33	33	0
Macelli	262	262	272	3
Laboratori sezionamento	174	174	194	1
Punti vendita	2.244	187	218	18
Totale A-PV	10.585	1.275	1.443	46
M-PV -Filiere senza allevamenti				
Organizzazione	30	59	61	4
Allevamenti	0	0	0	0
Mangimifici	0	0	0	0
Macelli	15	15	18	1
Laboratori sezionamento	25	25	34	4
Punti vendita	1.282	74	77	20
Totale M-PV	1.352	173	190	29
TOTALE	11.937	1.448	1.633	75

L'analisi dei dati limitatamente ai controlli, effettuati e previsti, da parte degli organismi indipendenti, conferma l'andamento rilevato nel periodo 2015-2023, con valori del loro rapporto decisamente positivi attestandosi nella filiera A-PV, al 113% nel 2023 (in diminuzione rispetto al 2022 che era al 115%).

Anche per le organizzazioni della filiera senza allevamenti (M-PV) il rapporto tra controlli effettuati e previsti nel periodo 2015-2023 appare alquanto costante e con valori positivi. Detto rapporto nel 2023 è al 119% (invariato rispetto al 2022).

Sempre a proposito del rapporto tra controlli eseguiti e pianificati occorre introdurre una precisazione. Un ammontare di controlli effettuati superiore alla norma trova spiegazione nella eventualità che, in caso di accertata non conformità, l'organismo di controllo può procedere alla ripetizione della verifica in luogo di monitorare l'avvenuta esecuzione delle azioni correttive suggerite. Un numero dei controlli effettuati inferiore alla norma deriva dalla non agilità con cui gli organismi di controllo fanno fronte alle variazioni, nel corso dell'anno, del numero di soggetti (allevamenti, mangimifici, macelli, laboratori di sezionamento, punti vendita) afferenti ad un dato disciplinare. Inoltre, le modifiche ed integrazioni dei disciplinari con gli ampliamenti delle filiere nel corso dell'anno, portano ad una variazione del numero dei soggetti da controllare. Si segnala inoltre che l'organizzazione IT018ET ha sospeso l'attività di etichettatura nel corso del secondo semestre del 2023 e alcuni controlli previsti verso la fine dell'anno non sono stati effettuati. Infine, l'organizzazione IT223ET ha iniziato l'attività di etichettatura nel secondo semestre 2023 e, pertanto, alcuni controlli previsti su base annuali sono stati dimezzati.

Si precisa che nei piani di controllo le verifiche attese sono calcolate sulla base di quelle minime previste dalla Circolare n.1 del 15 febbraio 2008, quindi, per allevamenti e punti vendita i controlli attesi sono calcolati sulla $\sqrt{N_i}$ dei soggetti. Per i mangimifici, i macelli ed i laboratori

di sezionamento i controlli attesi sono annualmente 1 per soggetto mentre quelli realizzati sono molto vicini a quelli attesi. Per le organizzazioni sono previsti almeno due controlli ogni anno.

I controlli effettuati dagli organismi indipendenti sulle organizzazioni operanti nell'ambito dell'etichettatura facoltativa riguardano i punti critici, relativi alle singole attività di filiera, presentati in *Tabella 9*.

Tabella 9 - Punti critici oggetto di controllo da parte degli organismi indipendenti, per attività di filiera.

Attività di filiera	Punti critici analizzati
Organizzazioni	Banca dati filiera
	Gestione emissione etichette
	Autocontrollo
	Altro
Allevamenti	Aggiornamento registri stalle
	Apposizione marca auricolare
	Tipo genetico e razza
	Protocollo di allevamento
	Protocollo di alimentazione (non OGM, grassi animali aggiunti, ecc.)
	Altro
Mangimifici	Qualificazione del fornitore ³²
	Adesione al protocollo di produzione
	Rintracciabilità del sistema produttivo
	Rintracciabilità dei lotti di lavorazione
	Altro
Macelli	Aggiornamento banca dati
	Abbinamento numero id. animale e progressivo di macellazione
	Etichettatura delle carcasse
	Stampa documenti informativi
	Altro
Laboratori di sezionamento	Banca dati
	Gestione dei numeri di lotto (lotti omogenei)
	Separazione e identificazione della carne in fase di lavorazione
	Etichettatura e/o documento informativo
	Costituzione di lotti omogenei
	Registro di carico e scarico
	Identificazione della carne in frigo
	Altro
Punti vendita	Identificazione e magazzinaggio della carne in frigo
	Gestione documentazione
	Stampa etichette
	Gestione banco vendita
	Stampa documento informativo
	Altro

Le non conformità (NC) eventualmente emerse successivamente all'azione degli organismi indipendenti di controllo nell'ambito del sistema di rintracciabilità possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- *Grave*: mancato soddisfacimento di un requisito cogente; carenza sostanziale del sistema di gestione messo in atto dall'Organizzazione per garantire la conformità del prodotto e, in generale, un mancato soddisfacimento di uno o più requisiti specificati nel

³² Per i mangimifici in possesso di propria certificazione di prodotto, il controllo, da parte dell'OdC, è limitato solo a questo punto.

Disciplinare/Piano dei controlli che pregiudica la conformità del prodotto.

- *Lieve*: mancato soddisfacimento di una prescrizione relativa all'applicazione di un requisito previsto nel Disciplinare/Piano dei Controlli tale da non pregiudicare la conformità del prodotto.

La rilevazione di una qualsiasi delle non conformità, elencate nelle categorie precedentemente introdotte, rende obbligatorio, all'organizzazione indipendente di controllo, la proposizione della strategia più appropriata finalizzata alla risoluzione della stessa, nonché la verifica dell'avvenuto intervento correttivo.

9.3 Non conformità (NC)

Per quanto attiene le non conformità riscontrate, rispetto al numero di operatori che hanno utilizzato il disciplinare, nel periodo considerato 2014-2023 (*Tabella 6*) risultano molto basse per gli allevamenti (0,1% nel 2023) e i punti vendita (1,1% nel 2023). Per i punti vendita le non conformità sono 38 (37 nel 2022 e 30 nel 2021) e comunque risultanti in termini percentuali sempre molto basse. Per i macelli e i laboratori di sezionamento rappresentano, rispettivamente, il 1,4 % e il 2,5%, in calo rispetto a quanto osservato nel 2022 con, rispettivamente, 4,3% e 4,6%. Per le organizzazioni di etichettatura si segnala un andamento altalenante, dopo la forte diminuzione delle NC rispetto al 2019 (da 18 a 13 NC nel 2020), nel 2021 si segnalano 19 NC che scendono a 11 nel 2022. Risalgono a 18 nel 2023. Infine, non si registrano NC per i mangimifici; nel 2022 si sono rilevate 2 NC su 68 mangimifici.

Tabella 10 - incidenza della NC sui Controlli effettuati dagli OdC sull'etichettatura delle carni bovine nel 2023

Segmento di filiera	Numero soggetti	Controlli effettuati	Non Conformità	% NC su controlli effettuati
			2023	
Organizzazione etichettatura	98	197	18	9,1%
Allevamenti	7.804	590	10	1,7%
Mangimifici	33	33	0	0,0%
Macelli	277	290	4	1,4%
Laboratori di sezionamento	199	228	5	2,2%
Punti vendita	3.526	295	38	12,9%
Totali	11.937	1.633	75	4,6%

Per quanto riguarda le non conformità, dopo il minimo assoluto di 38 NC rilevate su 1.408 controlli effettuati registrato nell'anno 2016, è ripresa la crescita della NC che attualmente ammontano a 75 (4,6% sui controlli effettuati nel 2023), percentuale in lieve diminuzione rispetto al 2022 (-0,2%).


Le 75 non conformità rilevate nel 2023 (*Tabella 10*) vanno analizzate tenendo conto del numero dei controlli effettuati e degli operatori coinvolti. L'incidenza delle non conformità sul totale dei controlli effettuati nei diversi stadi della filiera evidenzia delle situazioni piuttosto diversificate: da un minimo del 1,4% nei macelli ad un massimo dell'12,9% nei punti vendita, andamento simile a quello osservato nel 2022 solo per i punti vendita; mentre per gli altri segmenti della filiera risulta in diminuzione rispetto al 2022 per i macelli, Laboratori di sezionamento e allevamenti. Solo per le Organizzazioni si evince un aumento del rapporto del 4% circa.

Le non conformità totali riscontrate hanno subito un andamento altalenante negli ultimi anni, passando da 60 dell'anno 2014 con un minimo nel 2016 con 38 NC, successivamente in

crescita, fino alle 86 dell'anno 2022. Nel 2023 risultano di nuovo in calo attestandosi a 75 NC (Figura 11).

Dall'analisi delle non conformità, appare interessante introdurre un semplice indice che rapporti il numero di non conformità sul totale controlli effettuati. Si ricorda che le non conformità totali, riscontrate nell'anno 2014, rappresentavano circa il 3,4% sul totale controlli effettuati, nell'anno 2016 il 2,6% contro nel 4% nell'anno 2017, il 3% del 2018, il 4% negli anni 2019 e 2020, il 5% nell'anno 2021, il 4,8% nell'anno 2022 e il 4,6% nel 2023. In ogni caso, un tale livello di non conformità, sembra, quindi, attestarsi su livelli accettabili.


Figura 11 - Andamento del numero di non conformità rilevate nei controlli a partire del 2010 (Fonte: MASAF).



Dall'analisi successiva dei dati relativi ai controlli previsti ed effettuati ed alle non conformità registrate nel 2023, si osserva che le 75 NC sono state rilevate in 27 organizzazioni su 98 operative (27,5% contro il 27,7% del 2022) e da un'analisi dei dati in numero maggiore sono state individuate laddove si è verificata una riorganizzazione all'interno della filiera sia per le variazioni conseguenti alle entrate di nuovi operatori che hanno probabilmente comportato l'adeguamento del loro *modus operandi* alle procedure previste dal disciplinare (Allegato 7).

La distribuzione delle non conformità in relazione al numero di controlli eseguiti su ogni singolo step della filiera è riportato nella Figura 12.

Figura 12 - Incidenza non conformità rilevate nei controlli sull'etichettatura delle carni bovine in Italia dal 2014 al 2023 per segmento di filiera (Fonte: MASAF).



21° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2023

L'esame di quest'ultima figura, evidenzia che le NC rilevate presso i punti vendita e le organizzazioni, nel periodo considerato, sono normalmente più alte rispetto a quelle di altri operatori.

Un interessante ulteriore punto di vista, nell'ambito dei controlli effettuati relativamente al rispetto dei contenuti dei disciplinari, in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine, deriva dall'analisi dei dati relativamente alle attività di filiera: organizzazioni, allevamenti, mangimifici, macelli, laboratori di sezionamento e punti vendita (Tabella 11).

Tabella 11 – Numero di NC per attività di filiera e corrispondenti punti critici – Anno 2023.

Attività di filiera	Punti critici	Azione correttiva					
		A	B	C	Al.	Tot.	Gravità
Organizzazione	Banca dati filiera	4	1	1	0	6	0
	Gestione emissione etichette	0	0	0	0	0	0
	Autocontrollo	0	2	1	6	9	4
	Altro	1	1	0	1	3	0
	Totale NC organizzazione	5	4	2	7	18	4
Allevamenti	Aggiornamento registri di stalla	0	0	0	0	0	0
	Apposizione marche auricolari	0	0	0	0	0	0
	Tipo genetico e razza	0	0	0	0	0	0
	Protocollo di allevamento	0	0	0	0	0	0
	Protocollo di alimentazione (non OGM)	1	2	1	4	8	5
	Altro	2	0	0	0	2	0
	Totale NC Allevamenti	3	2	1	4	10	5
Mangimifici	Qualificazione del fornitore	0	0	0	0	0	0
	Adesione al protocollo di produzione	0	0	0	0	0	0
	Rintracciabilità del sistema produttivo	0	0	0	0	0	0
	Rintracciabilità dei lotti di lavorazione	0	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	0	0	0
	Totale NC Mangimifici	0	0	0	0	0	0
Macelli	Aggiornamento banca dati	0	0	0	0	0	0
	Abbinamento numero identificativo animale e progressivo macellazione	0	0	0	0	0	0
	Etichettatura delle carcasse	1	0	0	2	3	0
	Stampa documenti informativi	1	0	0	0	1	0
	Altro	0	0	0	0	0	0
	Totale NC Macelli	2	0	0	2	4	0
Laboratori sezionamento	Banca dati	0	0	0	0	0	0
	Gestione dei numeri di lotto	0	0	0	0	0	0
	Separazione e identificazione carne in fase di lavorazione	0	0	0	0	0	0
	Etichettatura e/o documento informativo	3	1	0	1	5	0
	Costituzione di lotti omogenei	0	0	0	0	0	0
	Registro di carico e scarico	0	0	0	0	0	0
	Identificazione carne in frigo	0	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	0	0	0
	Totale NC Laboratori Sezionamento	3	1	0	1	5	0

Attività di filiera	Punti critici	Azione correttiva					
		A	B	C	Al.	Tot.	Gravità
Punti vendita	Identificazione ed immagazzinaggio carne in frigo	1	0	0	0	1	0
	Gestione documentazione	14	1	0	1	16	2
	Stampa etichette	3	1	0	2	6	0
	Gestione banco vendita	1	0	0	0	1	1
	Stampa documento informativo	0	8	0	0	8	0
	Altro	5	0	0	1	6	0
	Totale NC Punti Vendita	24	10	0	4	38	3
TOTALE Non Conformità		25	37	17	3	75	12

Tipi di azione correttiva: A=formazione personale; B=adeguamento di personale; C=aggiornamento banca dati; Al.= altre tipologie.

La *Tabella 11*, riporta anche il numero delle non conformità gravi così come classificate dagli Organismi indipendenti di controllo. Delle 75 non NC riscontrate nell'anno 2023 (-11 rispetto al 2022), 12 sono classificate gravi (pari al 16%), negli anni 2022, 2021 e 2020 erano, rispettivamente, 31 (pari al 36%), 21 (pari al 24%) e 25 (pari al 38%). Le NC gravi risultano in netto calo rispetto agli anni precedenti.

Le maggiori NC sono state riscontrate, anche nell'anno 2023, a livello di punti vendita con 38 NC di cui 3 gravi (nel 2022, 37 NC di cui 3 gravi). Il maggior numero di NC gravi sono state osservate presso gli allevamenti con 5 NC gravi (nel 2022, 15 NC gravi su 15 NC riscontrate).

Nell'anno 2023 le NC osservate a carico delle Organizzazioni di etichettatura sono 18 (+ 8 rispetto al 2022). Nei macelli si rilevano 4 NC con una diminuzione di 7 NC rispetto al 2022; mentre, per i laboratori di sezionamento le NC sono diminuite di 5 unità (5 NC nel 2023). Nei punti vendita le NC sono 38 in costante aumento (+1 rispetto al 2022). Infine, presso i mangimifici non si segnalano NC, forse anche a causa del fortissimo calo degli operatori aderenti (-33). Il trend delle non conformità anche nel 2023, è da considerarsi, a livelli non preoccupanti.


9.3.1 Organizzazioni: controlli e non conformità (NC)

Le organizzazioni operanti nell'etichettatura facoltativa delle carni bovine sono costantemente aumentate fino al 2014 (94), nel 2015 a seguito delle modifiche regolamentari hanno subito una drastica riduzione dovuta all'uscita di molte organizzazioni. Infatti, nel 2015 hanno confermato la volontà di voler proseguire con l'etichettatura facoltativa ai sensi del D.M. 16 gennaio 2015, 77 organizzazioni. Dopo una ulteriore diminuzione nel 2016 con 75 organizzazioni che può essere comunque considerato un buon risultato in considerazione della parziale liberalizzazione delle informazioni facoltative, vi è stata una inversione di tendenza con una progressiva crescita fino alle 98 organizzazioni operative dell'anno 2023.

Il numero totale di controlli effettuati nel corso dell'anno 2023 presso le organizzazioni è stato pari a 197; tale dato sostanzialmente conferma l'andamento regolare degli anni precedenti. Il numero concernente le non conformità è in aumento ed è tornato ai livelli dell'anno 2021 (*Figura 13*).

Il numero di controlli effettuati fin dall'anno 2004 introduce ad una frequenza media di questi, presso le sedi delle organizzazioni, a cadenza semestrale. Il criterio di due controlli annui è stato confermato con la Circolare n. 1 del 15.2.2008.


Figura 13 - Controlli previsti ed effettuati e NC rilevate alle organizzazioni nel periodo 2014-2023 (Fonte: MASAF).



Andando ancora più nel dettaglio è possibile chiarire la natura delle non conformità riscontrate nell'anno 2023.

I punti critici sottoposti a controllo dagli organismi indipendenti, per quanto attiene alla categoria delle organizzazioni, riguardano: autocontrollo, gestione emissione etichette, banca dati filiera ed altro. Nella Figura 14 è riportata la distribuzione delle NC a partire dal 2014, per il 2023, la distribuzione delle NC interessa l'autocontrollo (9 NC di cui 4 gravi), la banca dati filiere 6 NC e 3 NC sono classificate genericamente come "Altre".

Figura 14 - Distribuzione per tipo delle NC riscontrate nel 2014-2023 nel segmento "organizzazioni" (Fonte: MASAF)




9.3.2 Allevamenti: controlli e non conformità (NC)

Gli allevamenti afferenti ad organizzazioni operanti nell'ambito dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine rappresentano lo stadio della filiera con la maggiore numerosità di soggetti. Nel triennio 2014 ÷ 2016 sono diminuiti progressivamente passando da 8.545 del 2014 a 6.127 nel 2016. Nel 2017 la situazione sembrava essersi stabilizzata con 6.120 allevamenti. Nel 2018 si è evidenziata una leggera ripresa degli allevamenti aderenti (6.300), mentre nel 2019 si

osserva nuovamente una flessione a 6.173 allevamenti. Nel 2020 sono nuovamente aumentati attestandosi a 6.888, nel 2021 l'ingresso di 1.311 allevamenti nell'organizzazione IT003ET ha portato le aziende a 8.411; nel 2022 si è registrata una flessione con 8.027 allevamenti aziende; flessione confermata anche nel 2023 con 7.804 allevamenti.

Il numero dei controlli effettuati sul totale di quelli previsti, a partire dal 2009 si mantengono a livelli ottimali in quanto risultano superiori a quelli previsti: 590 controlli effettuati su 484 previsti, nel 2023 (Figura 15).


Figura 15 - Controlli previsti ed effettuati e NC rilevate negli allevamenti nel periodo 2014-2023 (Fonte: MASAF).



Il maggior numero dei controlli effettuati è dovuto, come già riferito, alla redistribuzione degli allevamenti nella filiera.

Nel 2023 (Figura 16) si rilevano 10 non conformità di cui 8 NC per il protocollo di alimentazione (di cui 5NC gravi) e 2NC legate alla razza/tipo genetico. Mentre non si registrano NC nelle altre tipologie di non conformità.

Figura 16 - Numero di NC per tipo riscontrate nel periodo 2014-2023, nel segmento di filiera 'Allevamenti' (Fonte: MASAF).



9.3.3 Mangimifici: controlli e non conformità (NC)


Negli ultimi anni si sono registrati enormi sviluppi nel campo dell'alimentazione animale, sia per quanto concerne i metodi di produzione e lavorazione dei mangimi, che in termini di controlli necessari per assicurare il rispetto di standard accettabili di sicurezza. Inoltre, la Commissione europea ha emanato il Regolamento (CE) n. 183/2005³³, al fine di garantire un elevato grado di sicurezza per la salute degli animali e dell'uomo e per ridurre l'impatto ambientale.

I punti nodali nel controllo cui risultano essere sottoposti questi soggetti, qualora non in possesso di una propria certificazione, riguardano: l'autorizzazione a dichiarare l'assenza di grassi animali aggiunti e/o NO OGM nella razione, l'effettuazione, in sede di autocontrollo, di analisi a livello di mangimifici ed allevamenti acquirenti, la garanzia di protocolli di rintracciabilità nel processo produttivo.

I mangimifici interessati da un disciplinare in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine nel 2023 sono 33 (-35 allevamenti) nel 2022 erano 68 ed erano già diminuiti di 80 unità. Questo ulteriore forte calo è dovuto al fatto che diverse organizzazioni hanno rinunciato a fornire informazioni sull'alimentazione non OGM, nel 2022, probabilmente a seguito del forte aumento dei prezzi delle materie prime per gli alimenti per la grave crisi dovuta al blocco delle esportazioni dall'Ucraina a causa dell'invasione russa; mentre, nel 2023 il calo, probabilmente, è dovuto ad una minore domanda da parte del consumatore per questa tipologia di informazioni a seguito di una maggiore sensibilità per quelle legate al benessere degli animali e al non uso di antibiotici.

La situazione dal 2014 è visibile nella *Figura 17*. Nel 2023 non sono state segnalate NC.

Figura 17 - Numero di soggetti, controlli previsti ed effettuati e NC rilevate presso i mangimifici nel periodo 2014-2023 relativa mente ai mangimifici (Fonte: MASAF).




³³ (GUCE L 35 del 8.2.2005).

9.3.4 Macelli: controlli e non conformità (NC)

La lenta diminuzione del numero dei macelli osservata nel triennio 2014 – 2016 che sembrava essersi arrestata nel 2017 e 2018 è ripresa nell’ultimo quadriennio portandosi a 281 operatori. Nel 2023 si registrano 277 macelli.

Risultano, praticamente stabili negli anni sia il totale dei controlli previsti che quello dei controlli effettuati che coincidono con il criterio di un controllo all’anno presso le strutture di macellazione (*Figura 18*).


Figura 18 - Numero di soggetti, controlli previsti ed effettuati e NC rilevate presso i macelli nel periodo 2014-2023, relativamente ai macelli (Fonte: MASAF).



I controlli effettuati su questi operatori della filiera riguardano l’etichettatura delle carcasse, l’aggiornamento della banca dati, la verifica dell’abbinamento del numero identificativo dell’animale ed il progressivo numero di macellazione e la stampa dei documenti informativi (*Figura 19*).

Le NC osservate nel 2023 ammontano a 4 come meglio evidenziato nella figura 19. Non si registrano complessivamente NC gravi (*Tabella 11*).


Figura 19 - Numero soggetti con NC riscontrate presso i macelli nel periodo 2014-2023 nel segmento di filiera “macelli” Fonte: MASAF).



9.3.5 Laboratori di sezionamento: controlli e non conformità (NC)

Per i laboratori di sezionamento dal 2014, si osserva (*Figura 20*) una lenta diminuzione del loro numero fino ai 196 del 2020. Dal 2021 il numero dei Laboratori di sezionamento è in ripresa con 206 nel 2021 e 217 nel 2022; ripresa che sembra essersi bruscamente arrestata nel 2023 con l'uscita di 18 operatori per un totale di 199 laboratori di sezionamento.


Figura 20 - Numero di soggetti, controlli previsti ed effettuati e non conformità rilevate presso i laboratori di sezionamento nel periodo 2014-2022 (Fonte: MASAF).



Il numero totale dei controlli previsti e quello dei controlli effettuati hanno sostanzialmente lo stesso andamento. Presso i laboratori di sezionamento è previsto un controllo all'anno. I controlli effettuati sono costantemente superiori a quelli previsti.

I laboratori di sezionamento rappresentano un punto critico della filiera, ovvero uno stadio in cui c'è un alto rischio di perdita di informazioni importanti ai fini della rintracciabilità.

Figura 21 - Numero soggetti NC riscontrate presso i laboratori di sezionamento nel periodo 2014-2023 (Fonte: MASAF).



Le 5 NC emerse vertono esclusivamente sulle modalità di etichettatura e gestione del documento informativo, (*Figura 21*). Questa tipologia di NC appare sempre presente e predominante rispetto alle altre tipologie. Le NC sono in diminuzione rispetto al 2022 (-5). Non si registrano NC gravi.

9.3.6 Punti vendita: controllo e non conformità (NC)

Il numero di punti vendita che hanno scelto di adottare un disciplinare di etichettatura facoltativa delle carni bovine in diminuzione nel triennio 2014-2016, nel corso del 2017 è cresciuto fino a 3.880 operatori (+182 unità rispetto al 2016), mentre dal 2018 è ripresa la diminuzione che ha portato il numero dei punti vendita a 3.365 nel 2020. Nel 2021 si osserva una inversione di tendenza con 3.561 punti vendita (+196); nel 2022 si registra un ulteriore aumento fino a 3.684 operatori (+123). Nel 2023 si registrano 3.526 punti vendita con un calo di 158 operatori.


Con l'adozione di un disciplinare, tali operatori si impegnano a trasferire trasparenza e trasmettere sicurezza al consumatore finale.

Figura 22 - Numero di soggetti, controlli previsti ed effettuati e NC rilevate presso i punti vendita nel periodo 2014-2023 (Fonte: MASAF).



Come si può facilmente desumere dalla (Figura 22), il rapporto tra controlli effettuati/controlli previsti, dall'applicazione dei nuovi parametri definiti dalla più volte citata Circolare n.1 del 2008, si sono stabilizzati e nell'anno 2023 risulta pari al 113%. Le NC riscontrate nel 2023 (Fig. 22) sono 38 (+1 rispetto al 2022).

Figura 23 - Numero soggetti con richiami di NC per tipo riscontrate nel periodo 2014-2023 nel segmento di filiera "punti vendita" (Fonte: MASAF).



I controlli effettuati presso i punti vendita hanno riguardato la gestione delle pratiche di accettazione della carne, l'attività di macelleria, la formazione dei lotti omogenei, nonché la rintracciabilità e identificazione nella gestione del banco vendita e del frigo

Dalla *figura 23* che riporta la tipologia delle NC dal 2014 al 2023 si evince che quella legata alla gestione della documentazione, stampa delle etichette e la gestione del banco vendita sono sempre presente. Nel 2023 si segnalano 6 NC nella stampa delle etichette (-9 NC) rispetto al 2022), 8 nella stampa del documento informativo (+3 NC), 16 NC gestione della documentazione (+12 NC) di cui 2 gravi (*Tabella 11*), 2 NC nella gestione del banco vendita di cui 1 NC grave e 6 NC classificate come "Altro".

10. Costi del sistema di etichettatura

Il regolamento (UE) n.653/2014, già riferito in precedenza, ha previsto, a partire dal 13 dicembre 2014, la soppressione del "Sistema di etichettatura facoltativo" e l'istituzione di una etichettatura facoltativa delle carni bovine semplificata dove le informazioni facoltative aggiunte devono essere oggettive, verificabili dalle Autorità competenti ed essere comprensibili per il consumatore. Tale scelta sarebbe stata motivata dal fatto che l'onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso così come indicato nel "*considerando 23*" del regolamento n. 653/2014.

Il MASAF ha sempre ritenuto che l'etichettatura facoltativa sia uno strumento di comunicazione verso il consumatore che si integra con i sistemi già esistenti indispensabili per garantire, alle catene distributive, un prodotto controllato, sicuro e con caratteristiche definite e, pertanto, ha sostenuto la necessità del mantenimento dell'etichettatura facoltativa. Ciò per non penalizzare le scelte già fatte dagli operatori della filiera italiana (produzione e distribuzione) che hanno investito in detto settore per acquisire il valore aggiunto fornito dalle carni etichettate con informazioni facoltative legate, specialmente, alla razza e alle tecniche di allevamento e alla alimentazione dei bovini. Inoltre, il sistema ha permesso di continuare a pagare i premi comunitari previsti dalla normativa vigente. Pertanto, si è dato continuità al sistema di etichettature in vigore fino al 2014, almeno per le suddette informazioni con il D.M 16 gennaio 2015.

Ciò premesso, proprio per valutare gli oneri sostenuti dagli operatori economici che hanno adottato un sistema di etichettatura delle carni bovine ai sensi del D.M. 16 gennaio 2015, per la stesura del Rapporto riferito all'anno 2016, fu chiesto a due organizzazioni della filiera A-PV (una del Nord-Ovest e l'altra del Nord-Est) di fornire, sia pura approssimata, una stima dei costi del sistema. La stima per la filiera Nord -Est è stata aggiornata al 2018. Alle suddette stime si aggiunge, a partire dal 2018, quella di una ulteriore grande filiera in capo ad una organizzazione della grande distribuzione diffusa in tutta l'Italia.

Dette stime, tutte confermate all'inizio del 2023, risultano ancora attuali per fornire una indicazione reale dei costi.

10.1 Filiera del Nord - Ovest

I costi connessi all'adesione al disciplinare di etichettatura sono stati stimati complessivamente in € 600.000 che sono ripartiti tra i 1.398 allevatori soci dell'organizzazione. Per coprire detti costi a ciascun socio è richiesta una quota annuale di € 100/allevamento, una quota per l'etichettatura di € 2/capo presente in allevamento e una quota di € 20/capo per coloro che effettivamente "certificano" i loro capi e inviano gli stessi nelle filiere certificate. Nella

banca dati dell'organizzazione risultano potenzialmente etichettabili circa 67.000 capi. A questi costi vanno aggiunti i costi sostenuti direttamente dagli allevatori per gli impegni ulteriori nella gestione aziendale che sono richiesti per il rispetto del Disciplinare di etichettatura. Costi questi ultimi che sono stati complessivamente stimati in € 1.258.000 (€ 900 x 1.398 allevamenti). Pertanto, ciascun allevatore sostiene un costo medio totale di € 1.259/anno.

Il costo che l'Organizzazione sostiene direttamente per gestire l'etichettatura facoltativa delle carni è di circa € 600.000/anno. Detto costo è comprensivo di personale, software e hardware, analisi, materiale di consumo, Organismo di controllo, attività promozionali e funzionamento generale.

Dividendo i costi totali sostenuti dagli allevatori (€ 600.000 + € 1.258.000 = € 1.858.502) per il numero di capi etichettabili dall'organizzazione (67.000), il costo per ciascun bovino potenzialmente etichettabile ammonta a circa € 28. Pertanto, considerando che l'organizzazione tratta esclusivamente bovini di razza Piemontese che attualmente è venduto a circa 4,00 €/kg di peso vivo (620 kg), possiamo stimare che il costo del sistema di etichettatura vale circa l'1% del valore del bovino vivo.

L'organizzazione ritiene, in ogni caso, che l'etichettatura facoltativa ha rappresentato lo strumento per eccellenza, indispensabile per la qualificazione del prodotto carne di Razza Piemontese, la valorizzazione e la limitazione delle frodi in commercio. Benefici incalcolabili, a fronte di un costo di circa l'1% dei costi di produzione totali. La valutazione del rapporto costi/benefici è molto bassa, prossima allo zero perché i benefici sono elevatissimi, mentre i costi, pur essendo tutt'altro che trascurabili, sono enormemente inferiori. Infine, è utile evidenziare che nel 2016 i bovini di razza Piemontese hanno raggiunto livelli di prezzo mai raggiunti in passato, le macellerie aderenti al Disciplinare sono anch'esse al massimo storico ed in continua crescita, la popolazione dei bovini di Razza Piemontese è in continuo tendenziale aumento, al di là delle fisiologiche oscillazioni, proprio da quando è attiva l'etichettatura volontaria, all'inizio degli anni 2000. Questa situazione, così come segnalata da questa organizzazione, è notevolmente cambiata, in quanto, *“gli allevatori hanno dovuto far fronte sia all'aumento incredibile delle materie prime, sia al periodo di siccità che hanno contraddistinto questi anni davvero difficili cui non ha fatto seguito un adeguamento del prezzo di vendita dei bovini vivi. Di conseguenza la popolazione bovina si sta riducendo. Pensi che su circa 300.000 capi, nel 2023 si sono perse 9.000 vacche (vendute perché l'alimentazione costava troppo)”*.

10.2 Filiera del Nord - Est

I costi connessi all'adesione al disciplinare di etichettatura all'organizzazione del Nord-Est sono riferiti al 2018 tenendo conto dei costi dell'autocontrollo, quello per la gestione delle banca dati e quelli relativi al controllo esercitato dell'Organismo terzo designato.

Al sistema di etichettatura nel 2018 hanno aderito n.885 allevamenti per un totale di 338.965 bovini con un totale di 135.586.000 kg di carne prodotta.

L'Organizzazione sulla base di questi dati ha indicato i seguenti costi per l'etichettatura del:

- singolo capo (Vitelloni/Scottone 12/24 mesi peso medio 700 Kg. /capo) ammonta ad €. 0,25/per capo bovino;
- per kg. /carne (Vitelloni/Scottone 12/24 mesi peso medio carcassa 400 Kg. /capo) ammonta ad €. 0,0006/per kg carne

Nella stima dei costi non si è tenuto conto del valore delle attività di informazione, valorizzazione e promozione della zootecnia bovina da carne, in quanto non rappresentano costi ma investimenti.

Rispetto alle valutazioni precedenti i costi non sono cambiati di molto per il fatto che sebbene siano stati introdotti nuovi requisiti, come la valutazione del benessere con protocollo CReNBA

e la garanzia di sospensione dell'utilizzo dell'antibiotico, gli allevamenti che hanno aderito ai requisiti al fine della certificazione dei capi, quindi quelli per cui l'organizzazione ha la certezza che abbiano rispettato i requisiti e siano stati sottoposti ai controlli, sono un piccolo campione rispetto al totale. Questo fa sì che i costi superiori per quegli allevamenti distribuiti sull'intero campione degli aderenti non generi grandi differenze col passato.

10.3 Filiera del Centro - Italia

Trattasi di una Organizzazione della grande distribuzione con 11 associate che gestiscono circa 900 punti vendita. L'intera filiera è costituita complessivamente da circa 1.000 operatori dagli allevamenti fino ai punti vendita distribuiti sull'intero territorio nazionale. I costi dell'etichettatura di seguito indicati per la gestione del disciplinare, indicati dalla stessa organizzazione, incidono per circa lo 0,07% per kg di carne.

ATTIVITÀ ETICHETTATURA	COSTO
Analisi + Prestazioni + Verifiche Ispettive + Costo Uomo Attività	€ 175.730,00
Fatturato Carni	€ 240.000.000,00
Incidenza Attività Etichettatura sul Fatturato Carni	0,07%

I costi sopra indicati non tengono conto di quelli a carico delle associate per le attività di verifica presso i punti vendita dell'organizzazione. In ogni caso, detti costi non dovrebbero incidere in maniera significativa in quanto trattasi di costi legati prevalentemente ai controlli che gli operatori interessati devono garantire per la rintracciabilità prevista dalla normativa cogente.

11. Considerazioni finali

Un disciplinare di etichettatura facoltativa rappresenta ancora il principale strumento con cui le organizzazioni che operano nella filiera della carne bovina assicurano ai consumatori finali informazioni di alto valore e forniscono garanzie aggiuntive “*certificate*” rispetto ai normali standard attuali. L'etichettatura facoltativa delle carni bovine, come è stato detto, all'inizio di questo rapporto, è scaturita da una profonda crisi di mercato a seguito della BSE.

Superata la seconda crisi BSE, la zootecnia bovina da carne è comunque stata investita da periodi di crisi magari generate in altre aree del pianeta, senza alcun coinvolgimento della filiera produttiva italiana. Altri scandali derivanti da inchieste giornalistiche sulle condizioni di allevamento e macellazione, anche se non riferite direttamente all'allevamento bovino, hanno causato una diffidenza generalizzata nei confronti dell'intera filiera zootecnica, senza alcuna distinzione sul fatto che la larga maggioranza degli allevatori italiani sono rispettosi delle regole, allevando i propri animali utilizzando sempre buone pratiche agricole. Infatti, gli allevatori sono i primi a richiedere che detti comportamenti siano perseguiti penalmente, proprio nella considerazione che, normalmente, coloro che non rispettano le regole rappresentano un'eccezione,

La filiera italiana si è sempre distinta in Europa e nel mondo per le elevate garanzie fornite sul fronte della sicurezza alimentare e ha sempre mostrato di avere tutto l'interesse a rendere trasparenti e accessibili ai consumatori le informazioni sullo stato di salute, sui trattamenti farmacologici ricevuti, sulle condizioni di allevamento degli animali allevati. Le suddette informazioni assumono rilievo non soltanto per i consumatori 'onnivori' ma anche per quelli vegetariani. Questi ultimi, in ogni caso, vantano il legittimo interesse a ricevere garanzie in merito alle condizioni di allevamento e alla salute dei bovini impiegati per la produzione del latte e degli alimenti che ne derivano.

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare tutte le attività introdotte dalle Autorità sanitarie fanno sì che tutte le carni che arrivano sulle nostre tavole siano sicure, ma i consumatori devono altresì venire messi nelle condizioni di poter scegliere nell'ampia gamma della carne bovina disponibile in Italia, quella prodotta in condizioni dichiarate sulle modalità di alimentazione, benessere e di salute.

Proprio per garantire questa possibilità, la rivoluzione normativa attuata dal 2015 ha permesso ad una serie di organizzazioni di poter fornire informazioni facoltative senza l'ausilio di un disciplinare, ma per le informazioni facoltative considerate ad alto valore aggiunto è stato richiesto una "certificazione" delle procedure per poterle riportare in etichetta così come stabilito dal D.M. 16 gennaio 2015.

Con l'entrata di quest'ultimo decreto, 17 organizzazioni hanno rinunciato al disciplinare, ma ben 77 organizzazioni, rispetto alle 94 che avevano operato sulla base della precedente normativa, hanno confermato la volontà di voler proseguire nell'etichettatura secondo standard di gestione più rigidi, per valorizzare le produzioni e, per tutelare il consumatore. Ciò al fine di costruire una immagine che spesso è deturpata dalle crisi e campagne di stampa che ciclicamente investono le produzioni di carne bovina come in precedenza ampiamente illustrato.

Nel monitoraggio riferito all'anno 2023, si rileva che numero delle organizzazioni operative è diminuito a 98, superando i livelli del 2014 (94), e il numero totale di controlli effettuati a fronte su quelli previsti si attestano a circa il 113% (- 2,5% rispetto al 2022). Si ricorda che fino al 2008 il valore di tale rapporto è stato estremamente basso (35% ÷ 38%).

I contenuti precedentemente illustrati, in considerazione del fatto che si tratta del ventesimo anno di monitoraggio, inducono alle seguenti considerazioni:

1. Le 98 organizzazioni operative oramai offrono una vasta gamma di informazioni (*Allegato 3*) che vanno dalle caratteristiche genetiche del bovino (tipo genetico e razza) a quelle legate alla tipologia del sistema di allevamento e di alimentazione del bovino e, nell'ultimo settennio quelle legate alle informazioni relative al benessere animale in allevamento secondo lo standard del ClassyFarm/Centro di riferimento nazionale per il benessere animale garantita dal 59% delle organizzazioni operative nel 2023 (-1% rispetto al 2022) e al non uso di antibiotici per periodi comunque non inferiori ai 4 mesi, garantita dal 55% delle organizzazioni (+ 3% rispetto al 2022). Nell'ultimo triennio il periodo di non uso degli antibiotici si sta ampliando e detta informazione, in alcune filiere, è garantito fin dalla nascita oppure dallo svezzamento del bovino.
2. Gli allevatori aderenti a queste organizzazioni, proprio per la qualità delle informazioni garantite, hanno potuto beneficiare, anche per l'anno 2023, dei premi comunitari di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/2115³⁴ sul sostegno accoppiato al reddito previsti dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022³⁵, recante "*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti*", art. 24, comma 2, lettera b) Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina.
3. Negli ultimi anni, inoltre, informazioni più dettagliate sull'origine della carne sono sempre maggiormente richieste dai consumatori, più sensibili al rispetto dell'ambiente, che sono maggiormente interessati all'acquisto di carne proveniente dalla cosiddetta "filiera corta" e sostenibili.

³⁴ (GUCE L 435 del 6-12-2021)

³⁵ (GURI- Serie Generale n. 47 del 24.2.2023)

4. I controlli effettuati risultano sempre mediamente superiori a quelli previsti e, come detto in precedenza, il loro rapporto è al 113%. Rapporto che si mantiene pari o superiore al 100% per tutti i segmenti della filiera. Infatti, varia dal 100% per mangimifici, fino al 122% per gli allevamenti. I macelli al 105% e i laboratori di sezionamento al 115%, mentre i punti vendita al 113%. Quindi, in tutte le fasi della filiera ci sono stati un numero di controlli si ritengono soddisfacenti. Si ricorda che presso le organizzazioni sono previsti almeno 2 controlli all'anno e solo 2 organizzazioni che hanno operato nell'intero anno solare, sono state controllate una sola volta. Un numero di controlli effettuati eccessivi, rispetto a quelli previsti, potrebbe essere dovuto ad un numero elevato di non conformità che potrebbero richiedere la ripetizione dell'azione di controllo.
5. Nel 2023 si registra, come nell'ultimo quadriennio, un basso rapporto fra non conformità rilevate e controlli effettuati (circa il 4,6%), praticamente invariato rispetto al 2022 (4,8%). Nel 2023, per i mangimifici è continuata la fuoriuscita dal sistema di etichettatura iniziata nel 2022 con l'ulteriore uscita di 35 operatori. Negli ultimi 2 anni sono usciti complessivamente 115 mangimifici. Si ricorda che la maggioranza dei mangimifici hanno una propria certificazione di prodotto e il controllo per questi ultimi operatori è solo documentale. Eventuali problemi nella certificazione porta all'esclusione del fornitore di mangimi dalla filiera. Il numero complessivo di non conformità segnalate (75), in diminuzione rispetto al 2022, sono tali da non mettere in dubbio la corretta gestione del sistema di etichettatura delle carni bovine che si dimostra affidabile. In ogni caso, le NC gravi sono 12 NC su 75NC che rappresentano il 16% (-20% rispetto al 2022).
6. La fuoriuscita dei mangimifici è molto probabilmente dovuta al fatto che diverse organizzazioni hanno rinunciato a fornire informazioni sull'alimentazione non OGM, a partire dal 2021, per il forte aumento dei prezzi delle materie prime per gli alimenti per la grave crisi dovuto al blocco delle esportazioni dall'Ucraina a causa dell'invasione russa e, successivamente per ragioni di mercato che richiede sempre di più informazioni legate al benessere degli animali e al non uso di antibiotici a seguito di una maggiore sensibilità per questi aspetti da parte del consumatore.
7. La volontà degli operatori a aderire ad un disciplinare in materia di etichettatura facoltativa conferma la crescente diffusione, nelle filiere della carne bovina, della consapevolezza del produrre in linea con la domanda di prodotti sicuri e di qualità, scelta che contribuisce a migliorare l'efficacia del sistema di rintracciabilità e ad auspicarne eventuali implementazioni.

I risultati finora conseguiti consentono anche di effettuare una serie di osservazioni sul sistema di etichettatura facoltativa:

- a) Il precedente impianto normativo, in vigore fino al 2014, ha dato ottimi risultati sia in termini organizzativi dell'intera filiera del settore delle carni bovine che in termini di comunicazione al consumatore finale della carne. Il nuovo assetto normativo nazionale, introdotto con il D.M. 16 gennaio 2015, ha dato la possibilità di proseguire sulla strada maestra oramai intrapresa evitando così il blocco degli ottimi risultati ottenuti nei precedenti 15 anni di applicazione. L'affidarsi, esclusivamente, alla normativa orizzontale sull'etichettatura dei prodotti alimentari recata dal Regolamento UE 1169/2011 del 25 ottobre 2011³⁶, in sostituzione dell'etichettatura facoltativa smantellata a partire dal 13 dicembre 2014, appariva insufficiente perché poteva far

36 (GUCE L304 del 21.11.2011).

crollare la fiducia del consumatore. Detta fiducia per le carni bovine con informazioni facoltative, è basata sulla convinzione che esiste un Organismo terzo che effettua un controllo sulla corretta applicazione del disciplinare così come prevede l'attuale impianto ed una vigilanza specifica da parte della Pubblica Amministrazione;

- b) L'abbandono riscontrato nel periodo 2015/2016 di alcune organizzazioni che disponevano di un disciplinare di etichettatura facoltativa, è la conseguenza degli standard più rigidi introdotti dal D.M. 16 gennaio 2015 previsti per le informazioni garantite in allevamento. La continua richiesta da parte dei consumatori di informazioni circa l'origine e su alcune caratteristiche di allevamento dei bovini ha fatto in modo che nuove organizzazioni depositassero nuovi disciplinari. Dal 2016 si sono aggiunte 31 nuove organizzazioni (quelle che hanno effettivamente operato sono state 23). Nel 2023 si è verificato un rallentamento con una sola nuova organizzazione contro le 6 entrate nel corso del 2021. Al 30 aprile 2023 sono entrate 3 nuove organizzazioni e sono state revocate 3 organizzazioni (IT018ET; IT164ET e IT191ET) e 2 organizzazioni hanno autosospeso l'attività (IT060ET e IT178ET);
- c) L'attuale assetto normativo nazionale dell'etichettatura facoltativa permette, inoltre, un ulteriore controllo sulla bontà dell'etichettatura obbligatoria anche da parte degli Organismi terzi, senza un costo aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione;
- d) L'etichettatura facoltativa continua a dimostrarsi uno strumento di comunicazione verso il consumatore che si integra spesso con i sistemi esistenti. Come già evidenziato in passato e confermato da alcune organizzazioni, come si evince dal paragrafo 10, il sistema di etichettatura facoltativa, previsto dal regolamento (CE) 1760/2000 e attualmente garantito dal D.M. 16 gennaio 2015, non ha aggiunto costi ai loro sistemi di gestione e controllo delle filiere. Tanto è vero che alcune organizzazioni, nonostante garantissero esclusivamente informazioni che sulla base della nuova normativa non avevano bisogno del disciplinare, hanno continuato senza mai interromperla mantenendo il disciplinare approvato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (*Allegato 3*). Inoltre, l'implementazione o il mantenimento di tali sistemi risultano indispensabili per garantire alle catene distributive un prodotto controllato, sicuro, con caratteristiche definite;
- e) In Italia, anche se si è registrato un rallentamento nel corso del 2023, continua ad esserci una richiesta di approvazione di nuovi disciplinari da parte di operatori che forniscono carne alla grande distribuzione. Questa ultima, in ogni caso, chiede ai propri fornitori che siano controllati da organismi terzi sia nell'ambito dell'etichettatura facoltativa sia nell'ambito di ulteriori certificazioni volontarie, proprio per assicurarsi una reale affidabilità del fornitore medesimo.
- f) Quanto sopra riportato rafforza, ancora una volta, la bontà delle scelte fatte dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha sempre ritenuto che l'etichettatura facoltativa sia uno strumento di comunicazione verso il consumatore che si integra con i sistemi già esistenti indispensabili per garantire, alle catene distributive, un prodotto controllato, sicuro e con caratteristiche definite e, pertanto, ha sempre sostenuto la necessità del mantenimento dell'etichettatura facoltativa.

Pertanto, si consolida l'obiettivo raggiunto dagli operatori della filiera italiana (produzione e distribuzione) che hanno da sempre creduto in tale sistema e hanno continuato ad investire in detto settore per non disperdere quel valore aggiunto fornito dalle carni etichettate con informazioni facoltative legate, specialmente, alla razza e tipo genetico e in quest'ultimo periodo anche alle informazioni legate al benessere animale e al non uso di antibiotici, problematiche quest'ultime sempre più sentite dall'opinione pubblica. Pertanto, risulta

confermata la previsione fatta con il monitoraggio 2015. Inoltre, il sistema continua ad essere utilizzato per il riconoscimento dei premi accoppiati previsti dalla normativa vigente.

12.Sviluppi futuri e nuove iniziative sui sistemi di qualità

Nel corso del 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una strategia "*Farm to fork*" (dal produttore al consumatore) per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 del 20.5.2020)³⁷ che costituisce il cuore del *Green Deal* e propone la sfida del cambiamento verso una produzione alimentare sostenibile e l'approfondimento dei legami fra salute animale, umana ed ambientale, secondo l'ormai consolidato approccio "*One Health*".

La strategia "*Farm to fork*" coinvolge quanti già avviati verso una produzione alimentare sostenibile e la transizione degli altri, con la creazione di nuove opportunità di mercato e la necessaria uniformità all'interno della UE, spesso assente fra i vari Stati membri, attraverso la definizione di regole standard e obiettivi prioritari. Il passaggio ad una produzione sostenibile costituisce una opportunità economica per i produttori, considerato che il cambiamento delle aspettative dei consumatori sta riorientando i mercati verso queste produzioni. I fattori chiave individuati nella strategia sono: la riduzione dell'uso di pesticidi e dei fertilizzanti; la riduzione degli antimicrobici, l'aumento dell'agricoltura biologica; il miglioramento del benessere animale da attuarsi anche rafforzando la legislazione esistente.

Per gli aspetti specifici inerenti al benessere animale, sulla base dell'esperienza maturata nel campo delle carni bovine ed avicole etichettate con informazioni volontarie che attualmente sono regolamentate da specifica normativa nazionale, si conferma che il miglioramento del benessere animale in allevamento costituisce in effetti una opportunità economica per gli allevatori, considerato che un numero sempre crescente di consumatori valuta il benessere dell'animale allevato, elemento ormai irrinunciabile che ha orientato il mondo produttivo ed il mercato verso produzioni più attente a questo tema.

Completare questo aspetto con un'informazione al consumatore, la più completa possibile, atta a consentire allo stesso di identificare e fare una scelta consapevole dell'alimento, anche in relazione alle proprie necessità alimentari, nutrizionali, etiche. Questi aspetti, già da tempo sono diventati prioritari tanto che diverse aziende della produzione e distribuzione agroalimentare, laddove non esistevano norme specifiche, hanno attivato certificazioni volontarie, con disciplinari riguardanti processi produttivi volti ad un miglioramento del benessere e della salute animale, anche attraverso procedure di riduzione dell'uso degli antimicrobici.

Al momento non esiste una normativa comunitaria che disciplina in maniera specifica e univoca la fornitura di informazioni al consumatore sul benessere animale. L'esistenza di tali vuoti normativi comporta che questi prodotti rientrino nell'ambito della disciplina generale dell'etichettatura degli alimenti di cui al Regolamento UE n. 1169/2011, determinando un aumentato accesso del mondo produttivo alle informazioni e produzioni certificate in maniera volontaria, secondo le possibilità consentite dallo stesso Regolamento UE 1169/2011, con un conseguente costo aggiuntivo che si ripercuote sui costi di produzione, sul prezzo alla commercializzazione e sulla competitività del prodotto.

La definizione di norme nazionali con cui tanti Stati membri hanno cercato di sopperire all'assenza di specifica normativa UE sulla fornitura di informazioni al consumatore chiare ed

³⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381>

univoche sul benessere dell'animale allevato, ha determinato nel tempo una disomogeneità e una realtà europea diversificata e frammentata che diventa spesso causa di squilibri commerciali ed informazioni poco chiare nei confronti dei consumatori.

Per i motivi già indicati si è del parere che il tema del miglioramento del benessere animale e delle informazioni specifiche, da poter fornire nell'etichettatura dei prodotti di origine animale, possa essere affrontata a livello comunitario negli spazi individuati dalla sopracitata Strategia “*Farm to Fork*”. Affrontare il tema in maniera completa, amplierebbe le prospettive di mercato costituendo ulteriore stimolo per il miglioramento del benessere animale e stimolerebbe gli stessi produttori ad andare verso produzioni più sostenibili, e consentirebbe inoltre la limitazione delle problematiche di concorrenza, distorsione e confusione del consumatore.

L'analisi delle informazioni nel presente monitoraggio, le richieste di informazione pervenute al competente Ufficio del MASAF e tenendo sempre presente i risultati dell'indagine Eurobarometro³⁸ (del marzo 2016 e più recentemente nell'ottobre 2023³⁹, hanno evidenziato le maggiori esigenze dei cittadini sia italiani che dell'Unione europea delle organizzazioni di etichettatura di fornire informazioni sul benessere animale e il non uso degli antibiotici, conferma l'ipotesi che anche nei prossimi anni aumenteranno le organizzazioni che prevederanno questa tipologia di informazioni. Questa previsione è confermata anche lo studio “*Study on Animal Welfare Labelling - Final Report*”⁴⁰ sull'etichettatura del benessere degli animali presentato dalla Commissione europea (Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare, DG SANTE), ha evidenziato che il consumatore europeo richiede sempre le suddette informazioni. Lo studio, tra le altre cose, mette in evidenza la richiesta da parte dei consumatori dell'UE di ricevere informazioni sulle condizioni in cui gli animali d'allevamento e, in particolare, sulle pratiche di macellazione, libertà di movimento, stabulazione e accesso all'aria aperta. Il trasporto è, tuttavia, meno interessante nonostante il suo impatto sul benessere degli animali d'allevamento. I risultati dello studio suggeriscono che i consumatori risponderebbero probabilmente positivamente a qualsiasi futura iniziativa di etichettatura che includa il benessere nell'allevamento e durante la macellazione e, in misura minore, il trasporto.

Lo studio evidenzia inoltre, un forte interesse da parte dei consumatori dell'UE a scegliere prodotti animali in base alle condizioni di benessere degli animali, ma ciò non è sempre coerente con il loro comportamento di acquisto. Infatti, è emerso che i consumatori pur se disposti a pagare un prezzo più elevato per il benessere degli animali rispetto a un prodotto standard, non appare disposto a pagare un valore uguale o superiore a quello esistente per i prodotti biologici. Pertanto, i prodotti venduti con un'etichetta per il benessere degli animali dovrebbero generalmente avere un costo proporzionalmente inferiore a quello esistente per i prodotti biologici. La disponibilità a pagare potrebbe essere massimizzata mediante una campagna informativa insieme all'introduzione di una nuova etichetta: la disponibilità a pagare aumenta se i consumatori sono informati sulle condizioni dell'allevamento e se ritengono che un prodotto sia di qualità superiore.

Anche più recentemente da un sondaggio di AISA (Associazione Nazionale imprese salute animale) – Federchimica⁴¹ sul *benessere animale, per mangiare e vivere meglio* presentato con un WEBINAR il 2 maggio 2022 fa una fotografia delle abitudini di consumo degli italiani. L'indagine è stata condotta tramite interviste online con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview) su un campione composto da 800 cittadini italiani maggiorenni, rappresentativi della popolazione italiana per genere, età e zona geografica di provenienza (Indagine CAWI

³⁸ <http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096>

³⁹ <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2996>

⁴⁰ <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/49b6b125-b0a3-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en>

⁴¹ <https://aisa.federchimica.it/>

OMNIBUS SWG). Le interviste sono state somministrate dal 30 marzo 2022 al 1° aprile 2022. La maggioranza degli italiani dichiara una dieta equilibrata fra prodotti di origine animale e non. I più giovani hanno più spesso una dieta composta principalmente da prodotti di origine animale. Nella scelta dei prodotti di origine animale, ampia attenzione al *made in Italy* e alle modalità di allevamento, meno al prezzo. Inoltre, 6 italiani su 10 scelgono anche in base alle modalità di allevamento. L'82% degli intervistati dichiara che la qualità del prodotto finito dipende dalla qualità dell'allevamento in cui è realizzato. Di contro, solo un intervistato ogni cinque ritiene che negli allevamenti ci sia grande attenzione al benessere animale, il 48% degli intervistati crede che si potrebbe fare di più per migliorare le condizioni di vita degli animali. Alla domanda *“Secondo il suo punto di vista, come si può tutelare ancora di più il benessere animale all'interno degli allevamenti?”* è emerso che sia necessario tutelare maggiormente la salute degli animali, diminuire l'utilizzo di antibiotici (53%) e il numero degli animali negli allevamenti (40%), aumentare il monitoraggio della loro salute psico fisica (40%). Per garantire maggiormente il benessere animale, la maggior parte degli italiani è disposta a pagare di più i prodotti e ridurre il consumo di carne. In questo settore, per 1 italiano su 2 è del parere che il veterinario dovrebbe indirizzare l'allevatore con lo scopo di creare un allevamento sostenibile e responsabile. In ogni caso, i gestori dell'allevamento sono i maggiori responsabili del benessere animale.

Come si evince dagli ultimi rapporti di monitoraggio, la maggior parte delle informazioni cosiddette ad *“alto valore aggiunto”*, fatta eccezione per la frollatura, sono informazioni in mano all'allevatore che deve osservare delle procedure operative ben codificate per garantire la rintracciabilità e la veridicità delle suddette informazioni.

Pertanto, l'allevamento continua a svolgere un ruolo fondamentale in quanto tutte le informazioni di sopra richiamate nascono in esso. Proprio per valorizzare al massimo il ruolo dell'allevamento, in attesa di una regolamentazione comunitaria, si sta mettendo a punto un sistema di *“certificazione degli allevamenti”* dove vengono definiti gli impegni, il ruolo e responsabilità dell'allevatore, basati su requisiti oggettivi di valutazione delle aziende a garanzia di una corretta e trasparente comunicazione.

Per dare maggiore impulso alle nuove strategie europea e per raggiungere quanto prima possibile gli obiettivi prefissati, gli interventi, finora a macchia di leopardo nell'ambito della PAC, potrebbero riguardare sempre in maggiore misura gli allevamenti che effettivamente si impegnano a migliorare il livello di salute e di benessere degli animali allevati, la limitazione dell'uso degli antimicrobici negli allevamenti. Pertanto, un'azione sinergica degli strumenti messi a disposizione con la nuova PAC anche attraverso il finanziamento di azioni favorevoli all'ambiente attraverso gli Eco-schemi previsti nell'ambito del Piano Strategico Nazionale 2023-2027⁴², con i fondi del I pilastro e gli interventi, sempre per raggiungere i predetti obiettivi, previsti dal cosiddetto II pilastro nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale regionali, sarebbero un ottimo strumento per migliorare la sostenibilità del settore zootecnico.

A proposito di Eco-schemi, nell'ambito dei *“Regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere animale”* (Base giuridica: Regolamento (UE) 2021/2115 art. 31), si segnala l'*Eco-1 Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici* (Base giuridica specifica: art. 31.7.b) che prevede 2 livelli di impegno.

Il livello 1 prevede il rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici) espresse in DDD (Defined Daily Dose) calcolate annualmente per le diverse tipologie zootecniche ammissibili al pagamento. Il rispetto delle soglie DDD viene verificato per singolo allevamento tramite il sistema integrato ClassyFarm, sulla base di livelli di impiego del farmaco

⁴² <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22592>

diversificati in funzione delle tipologie allevate. Ai fini dell'ammissibilità al pagamento l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l'anno precedente (di seguito baseline):

1. hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
2. hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all'anno precedente”

Il Livello 2 offre sostegno agli allevamenti che praticano pascolamento o allevamento semibrado. Le specie interessate saranno: bovini da latte, bovini da carne e bovini a duplice attitudine, suini. Sono ammissibili al pagamento solo gli allevamenti che aderiranno al sistema di qualità nazionale benessere animale al pascolo (SQNBA) e quelli certificati per la zootecnia biologica. Deroghe sono previste per gli allevamenti di piccole dimensioni, a condizione che i controlli necessari alla verifica delle attività di pascolo e allevamento semibrado vengano effettuati dalle Amministrazioni regionali/provinciali competenti. Al fine di evitare ogni forma di speculazione tra i gestori delle superfici pascolive e gli allevatori, il pagamento è concesso unicamente al capo e non alla superficie.

Con Decreto ministeriale 15 dicembre 2023⁴³ di modifica all'articolo 17 “pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale” per l'anno di domanda 2023 e per l'anno di domanda 2024, il pagamento del premio è concesso agli allevamenti che aderiscono agli impegni individuati nel disciplinare di qualità allegato allo stesso decreto. , fermo restando quanto disposto dal comma 6 e dal comma 7 dell'articolo 17 del D.M. 23 dicembre 2022 e ogni altra condizione e prescrizione diversa da quella di adesione al sistema di qualità sul benessere animale. In particolare, i già menzionati impegni (Disciplinare di qualità sul benessere animale al pascolo) riguardano la riduzione degli antibiotici veterinari quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm (quelli previsti per l'eco-schema 1, livello 1) e l'obbligo di pascolamento.

Per quanto concerne le problematiche relative al corretto uso degli antimicrobici sono già note per i risvolti in tema di salute pubblica, sanità animale e relativi riflessi ambientali. Nel campo del medicinale veterinario l'uso corretto degli antimicrobici è fondamentale per fronteggiare la relativa resistenza emersa da tempo verso alcuni principi attivi, che hanno conseguenti problematiche sulla diminuzione della loro efficacia e ricadute in sanità pubblica. In tal senso anche la filiera della carne bovina ha già iniziato da qualche anno a porre una maggiore attenzione nella riduzione dell'uso di antibiotici. Inoltre, gli incentivi dell'Eco-schema 1, livello 1, potranno favorire la riduzione degli antibiotici in allevamento.

Il MASAF, come parte in causa per alcuni aspetti relativi alla produzione animale ed all'allevamento zootecnico, è stata nel tempo coinvolta, insieme al Ministero della Salute, in attività congiunte inerenti alla stessa problematica dell'antimicrobico resistenza, anche sulla base degli input in proposito provenienti dalla Commissione Europea sul tema.

Al fine di valorizzare la filiera zootecnica italiana, ha da tempo messo in atto iniziative idonee a favorire l'adozione di modelli che rispondano a più alti livelli qualitativi, di benessere animale, e di riduzione dell'uso degli antimicrobici in allevamento, con una maggiore sostenibilità ambientale. In tale contesto è opportuno ricordare che è stato messo a punto, in collaborazione con il Ministero della Salute, il decreto interministeriale 2 agosto 2022 recante: *la disciplina del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale*, che fissa le modalità applicative del “Sistema di qualità nazionale benessere animale in allevamento” (SQNBA).

⁴³ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20800>

Detto sistema è destinato a valorizzare le produzioni italiane attraverso l’impulso dato sui temi in argomento. Il progetto SQNBA è stato presentato nel febbraio 2021, marzo 2022, gennaio 2023 e il 17 aprile 2024 ai portatori di interesse quali Associazioni di categoria e professionali, Organismi di certificazione e Regioni.

Il SQNBA, infatti, riguarda requisiti e procedure relative alla gestione della fase di allevamento, della salute e del benessere animale, nella consapevolezza che incidere positivamente su questi aspetti influisce sui costi relativi, sulla produttività dell’animale, sull’uso dei farmaci, sull’antimicrobico resistenza, nonché sulla riduzione delle emissioni in allevamento, aspetti ormai imprescindibili per la sostenibilità agricola.

Il SQNBA, in quanto “certificazione volontaria”, vedrà l’adesione volontaria dei soggetti interessati e la verifica, da parte di Organismi di certificazione terzi, della conformità ai criteri ed alle procedure definite da un apposito Comitato e formalizzate in un apposito provvedimento, della fase di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare. La certificazione poi ottenuta consentirà agli operatori aderenti l’utilizzo di informazioni apposite, atte a contraddistinguere la commercializzazione ed etichettatura degli animali e dei prodotti provenienti dallo stesso sistema di qualità.

Lo schema SQNBA vuole rappresentare, inoltre, una disposizione unica di riferimento nella certificazione volontaria relativa al benessere animale, basata sulla valutazione di parametri scientifici ed ha l’obiettivo di mettere ordine nei vari protocolli di certificazione al momento esistenti, contribuendo ad una informazione più chiara al consumatore. Proprio per questi motivi, l’art.3 del D.M. 2 agosto 2022, per una chiara e corretta informazione del consumatore, la produzione e la commercializzazione di animali e prodotti della produzione primaria nonché i prodotti alimentari, con informazioni riguardanti il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il medicinale veterinario, prevede che dette informazioni debbano essere fornite conformemente a quanto stabilito dai requisiti di certificazione SQNBA in corso di predisposizione. Pertanto, le suddette informazioni, attualmente fornite sulla base di norme tecniche già riconosciute o autorizzate dal MASAF, o certificazioni volontarie rilasciate da Organismi di Certificazione, dovranno essere adeguate al decreto SQNBA entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei requisiti di certificazione specifici per specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento, secondo le modalità previste dallo stesso D.M. 2 agosto 2022.

Per garantire il funzionamento del SQNBA è stato istituito, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) di concerto con il Ministro della salute del 24 febbraio 2023⁴⁴, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del 2 agosto 2022 sul SQNBA il Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA) che nel corso dell’anno 2023 ha proposto i requisiti di certificazione per i suini da ingrasso all’aperto e della specie bovina (da latte e da carne con ricorso o meno al pascolo) in quanto legati all’attuazione dell’Eco-Schema 1 livello 2 previsto dalla PAC. Successivamente, saranno definiti i requisiti di certificazione nell’ambito del SQNBA per il suino da ingrasso (in Italia soprattutto suino c.d. pesante) a cui seguiranno altre specie di interesse zootecnico.

Queste ultime iniziative risultano pertanto fondamentali per la valorizzazione e la crescita della filiera zootecnica del bovino da carne ed in linea con i nuovi orientamenti comunitari.

In merito ai bovini da carne, si sottolinea che i 1.931 allevamenti che garantiscono l’informazione *Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard CReNBA*, nell’ambito dell’etichettatura facoltativa delle carni bovine, già soddisfano molti dei requisiti di benessere animale che saranno richiesti dal SQNBA e potrebbero transitare in detto nel

⁴⁴ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448>

SQLBA con piccoli adeguamenti agli altri requisiti che saranno previsti, quali ad esempio il non uso di antibiotici. Si ricorda la stragrande maggioranza dei 1.931 che garantiscono l'informazione benessere animale, non fanno uso di antibiotici almeno negli ultimi 4 mesi di allevamento (1.329 allevamenti; + 83 allevamenti rispetto al 2022). Pertanto, non appena disponibili ed approvati i requisiti di certificazione per i bovini da carne, molti allevamenti che oggi operano nell'ambito dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine prevista dal D.M. 16 gennaio 2015, potrebbero, con pochi adeguamenti, qualificare ulteriormente la loro produzione aderendo al sistema di qualità nazionale benessere animale.

Nel prossimo futuro, l'entrata in vigore dei requisiti di certificazione per i bovini da carne imporrà, ai sensi degli artt. 3 e 7 del D.M. 2 agosto 2022, un adeguamento delle informazioni che in questi anni sono risultate trainanti nell'incremento dei disciplinari, quali il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e il medicinale veterinario. Questo adeguamento, nel medio periodo, potrebbe spostare l'attenzione degli allevatori verso il SQLBA, sia perché più qualificante, sia perché legato al premio previsto dell'Eco-Schema 1, livello 2. Questo spostamento potrebbe non rendere conveniente l'adesione a due distinti sistemi di certificazione, con la fuoriuscita di molti allevamenti dal sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine prevista dal D.M. 16 gennaio 2015 che rimarrebbe esclusivamente per le informazioni relative al sistema di allevamento e all'alimentazione del bestiame che nell'ultimo periodo stanno perdendo di importanza. Pertanto, il futuro dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine potrebbe subire una riduzione d'interesse degli operatori rispetto al passato, in particolare se il sistema non verrà utilizzato per comunicare alcune informazioni legate alla sostenibilità ambientale della filiera della carne bovina. Queste ultime informazioni appaiono anch'esse in linea con i bisogni di informazione sempre più chiaramente espressi dai consumatori.

13. Allegati:

- **Allegato 1** - Normativa sistemi certificazione prodotti di qualità;
- **Allegato 2** - Elenco organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative (Aggiornata al 31 dicembre 2023);
- **Allegato 3** - Informazioni facoltative previste nei disciplinari autorizzati/depositati presso il MASAF – 2023;
- **Allegato 4** - Riepilogo generale del numero di operatori aderenti a ciascuna organizzazione nel 2023;
- **Allegato 5** - Schema Piano di autocontrollo e controllo;
- **Allegato 6** - Flusso di rintracciabilità per le carni bovine etichettate
- **Allegato 7** - Distribuzione delle Non Conformità (NC) nel 2023.

• Allegato 1 - Normativa sistemi certificazione prodotti di qualità

PRODOTTI TUTELATI - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Comunitaria

- Reg. (CE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21.11.2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. di esecuzione (UE) N. 668/2014 della Commissione del 13.6.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
- Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (Si applica a decorrere dal 13 maggio 2024; mentre, l'art. 10, paragrafi 4 e 5, l'art.39, paragrafo 1, e l'art.45 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025)

Nazionale

- Legge n.526/99 (art.14) strutture di controllo
- Decreto 14.10.2013 recante disposizioni nazionali per l'attuazione Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.11.2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari in materia di DOP, IGP e STG

SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECCNIA (SQNZ)

- D.M. 4.3.2011 recante "regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootechnia riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione. Abrogato con D.M. 16.12.2022 a partire dal 1.1.2023;
- D.M. 16.12.2022 recante l'istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia (SQNZ) sulla base del regolamento delegato UE n. 126/2022;

SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE BENESSERE ANIMALE (SQNBA)

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, articolo 224-bis "Sistema di qualità nazionale benessere animale"
- D.M. 2.8.2022 recante: la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19.5.2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17.7.2020, n. 77.

PRODUZIONE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Comunitaria

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.5.2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Si applica a partire dal 1.1.2022. Inoltre, sono stati emanati diversi regolamenti delegati e di esecuzione disponibili sul link: <https://www.sinab.it/normative/all/all>

Nazionale

- DM n. 6793 del 18.07.2018 Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009.
- Decreto Legislativo 23.2.2018, n. 20 - Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28.7.2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12.8.2016, n. 170.

ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE

Comunitaria

- Regolamento (CE) n.1760/2000 anagrafe bovini ed etichettatura carni
- Regolamento (CE) n. 1825/2000 modalità applicazione etichettatura
- Regolamento (CE) n. 275/2007 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1825/2000 e n. 1760/2000
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.10.2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.5.2014 che modifica il Reg. (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine (abrogazione, a partire dal 13.12.2014, dell'etichettatura facoltativa delle carni bovine)

Nazionale

- Circolare n. 5 del 15.10.2001 chiarimenti su disciplinari; Circolare n. 1 del 9.4.2003 ulteriori chiarimenti; Circolare n. 1 del 15.02.2008 chiarimenti su informazioni facoltative; Circolare n. 2 del 24.7.2008 chiarimenti su categorie vitello e vitellone
- D.lgs. n.58/2005 disposizioni sanzionatorie
- Legge 296/2006 (art.1 c.1047) vigilanza su organismi di controllo affidato all'ICQ
- D.M. 16.1.2015 Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) n.653/2014
- Circolare 25.3.2015 - Chiarimenti sull'etichettatura facoltativa a seguito dell'approvazione del D.M.16.1.2015
- D.M. 20.5.2016 concernente disposizioni applicative e modifica DM 16.1.2015

21° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2023

- **Allegato 2 - Elenco organizzazioni autorizzate all'etichettatura delle carni bovine con informazioni facoltative al 31 dicembre 2023.**

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 30 aprile 2024)
IT 001 ET Operativo	INALCA S.p.A. Via Spilamberto, 30/c 41014 Castelvetro (MO)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Nota n. 0036741 del 26.01.2021
IT 003 ET Operativo	Consorzio produttori Carne Bovina pregiata delle razze Italiane - C.C.B.I. Località San Martino in Colle 06070 PERUGIA	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n.11509 del 10.6.2015 e n.176020 del 19.4.2021
IT 004 ET Operativo	Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) Via XXIV Maggio, 44-45 00161 Roma	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0028886 del 20.1.2023
IT 005 ET Operativo	Organizzazione Produttori Carne Piemonte Società consortile cooperativa a r.l. - ASPROCARNE PIEMONTE S.C.C. Via Silvio Pellico, 10 10022 Carmagnola (TO)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0149472 del 29.3.2024
IT 006 ET Operativo	BOVINMARCHE - Allevatori Marchigiani Soc. Coop. Consortile Agricola Via Achille Grandi, 48/E 61031 Ancona (AN)	VALORITALIA S.r.l.	Nota n. 0311231 del 15.6.2023
IT 007 ET Operativo	Consorzio di tutela della razza Piemontese (CO.AL.VI.) Strada Trinità 32/A. 12020 Carrù (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0316433 del 9.7.2021
IT 009 ET Operativo	Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina Via Ghisiolo, 57 46030 Tripoli di San Giorgio (MN)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Nota n. 0137557 del 22.3.2024
IT 010 ET Operativo	UNICARVE – Associazione produttori carne bovina Via I° Maggio, 7 35020 Legnaro (PD)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0326702 del 27.7.2022
IT 012 ET Operativo	ESSELUNGA S.p.A. Via Giambologna, 1 20090 Limoto di Pioltello (MI)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0243271 del 10.5.2023
IT 014 ET Operativo	A.PRO.ZOO. - Produttori Zootecnici Società Cooperativa Loc. Pianette, 9 87046 Montalto Uffago (CS)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 12578 dell'8.4.2020
IT 016 ET Operativo	COOP Italia - Soc. Coop. a r.l. Via del Lavoro, 6-8 40033 Casalecchio di Reno (BO)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.0212356 dell'11.5.2022
IT 017 ET Operativo	Consorzio Nazionale Dettaglianti - CONAD Soc. Coop. a r.l. Via Michelino, 59 40127 Bologna	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n.0525433 del 17.10.2022
IT 018 ET Operativo	Rosso Group S.r.l. Via Eroi D'Italia, 86 73056 Taurisano (LE)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0325229 del 21.7.2022 REVOCATO per sospensione attività – nota n. 0003530 del 5.1.2024
IT 020 ET Operativo	Associazione Zootecnica Veneta - Soc. Coop. a r.l. - AZOVE Via Vallancon Nord, 12 35045 Ospedaletto Euganeo (PD)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0130018 del 18.3.2021 e n. 0139473 del 25.3.2024
IT 021 ET SOSPESO	ITALBOVINI S.r.l. Via Campagne, 10 31010 Tempio di Ormelle (TV)	AGROQUALITA' S.p.A.	SOSPESO con Nota n. 0394973 del 26/07/2023

21° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2023

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 30 aprile 2024)
IT 026 ET Operativo	Colomberotto S.p.A. Via Montegrappa, 68/72 31010 Moriago della Battaglia (TV)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0019830 del 18.1.2022
IT 030 ET Operativo	Vercelli S.p.A. S.S. 230 Vercelli-Biella, n. 15 13030 Formigliana (VC)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0260639 del 9.6.2022
IT 031 ET Operativo	Lanza S.r.l. Viale Europa, 9 37024 Negrar (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.0274451 del 17.6.2022
IT 035 ET Operativo	CO.MA.CA. S.r.l. Via Garibaldi, 50 35018 San Martino di Lupari (PD)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.0259454 del 9.6.2022
IT 039 ET Operativo	SOALCA S.r.l. Località Cerrani, 13/B 66010 Pretoro (CH)	C.S.Q.A. Certificazione Srl	Nota n. 0267358 del 14.6.2022
IT 042 ET Operativo	M.E.C. S.p.A. Via Circonvallazione, 26 12040 Montanera (CN)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.26031 dell'11.9.2018 e n. 0571965 del 3.11.2021
IT 043 ET Operativo	C.I.M. Servizi Srl Via Conca d'Oro, 30 00141 Roma	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0259899 del 19.5.2023
IT 045 ET Operativo	AGRIFAP S.r.l. Viale del Lavoro, 45 37036 San Martino Buon Albergo (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 9345238 del 27.11.2020
IT 047 ET Operativo	Cooperativa Esercenti Macellai Scarl - CEM Via Guarneri, 497 47023 Cesena (FC)	KIWA CERMET ITALIA S.p.A.	Nota n.0292007 del 30.6.2022
IT 048 ET Operativo	Federazione Provinciale Allevatori di Trento Via Lavisotto, 125 38100 Trento	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.0272726 del 16.6.2022
IT 060 ET Operativo	Sef Italia S.r.l. Via Legnano, 28 10128 Torino (TO)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0260335 del 19.5.2023 Autosospeso Nota n.0190371 del 29.4.2024
IT 061 ET Operativo	INDAL S.r.l. Via F. Cavallotti, 282 25018 Montichiari (BS)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0085116 del 22.2.2021
IT 063 ET Operativo	Operti S.n.c. di Operti Francesco & C. Reg. Madonna dei Prati, 323 12044 Centallo (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0572021 del 3.11.2021
IT 066 ET Operativo	SA-CAR S.r.l. Via Mondovi, 46 12040 Sant'Albano Stura (CN)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.22397 del 17.7.2018 e n. 0579207 del 5.11.2021
IT 068 ET Operativo	Cooperativa Agricola Firenzuola - CAF Via San Antonio, 2 50033 Firenzuola (FI)	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0587331 del 10.11.2021
IT 074 ET REVOCATO	Canavese & C. S.r.l. Strada Provinciale 430, n. 8/A 12070 Priero (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0054596 del 3.2.2023
IT 077 ET Operativo	SICILIANI S.p.A. S.P. Palo 70027 Palo del Colle - Bitonto (BA)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0130016 del 21.3.2022
IT 078 ET Operativo	CARNITALIA S.r.l. Via G. Marconi, 2 Ospedaletto Lodigiano (LO)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0328930 del 23.6.2023

21° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2023

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 30 aprile 2024)
IT 079 ET Operativo	VALL. CARNI S.r.l. Via G. Marconi, 78 12030 Marene (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0155639 del 4.4.2024;
IT 087 ET Operativo	A.R.E.V. Service S.r.l. Loc. Borgnalle 10/L 11100 Aosta	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0003478 del 5.1.2024
IT 089 ET Operativo	LEM Carni S.r.l. Via Meluzza, 24 40060 Toscanella di Dozza (BO)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0259942 del 19.5.2023;
IT 090 ET Operativo	CLAI – SCA Via Gambellara, 62/A 40020 Sasso Morelli - Imola (BO)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0073607 del 16.2.2022
IT 093 ET Operativo	ZARO CARNI S.p.A. Viale Busto Arsizio, 201 21015 Lonate Pozzolo (VA)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n.28726 del 29.12.2015, n.36466 del 20.12.2018 e n. 0673246 del 22.12.2021
IT 099 ET Operativo	Rialto S.p.A. Via Clerici, 342 20091 Bresso (MI)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0149675 del 10.3.2023
IT 101 ET Operativo	KOVIEH Via Galvani, 38 39100 Bolzano	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 9025953 del 27.07.2020 e n. 0608245 del 2.11.2023
IT 103 ET Operativo	MANZO CARNI S.n.c. di Manzo Natale & C. Via Peirone 12047 Rocca de' Baldi (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0176611 del 19.4.2021 e n. 0155611 del 4 aprile 2024
IT 107 ET Operativo	Organizzazione Produttori bovini da carne della Sicilia – Soc. Coop. Agricola (OP SICILIA SCARL) Contrada Magione 90024 Gangi (PA)	CORFILCARNI G.C.C.	Nota n. 9263766 del 23.10.2020
IT 114 ET Operativo	Faccia F.lli S.r.l. Via Cameroni, 49 12073 Ceva (CN)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0003178 del 5.1.2022
IT 115 ET Operativo	BOTTERI CARNI Val Rendena, Via Ponte Vittoria 7 38080 Strembo (TN)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0282752 del 23.6.2022
IT 117 ET Operativo	Società Cooperativa Bovinitaly S.c.a r.l. Via delle Fascine, 4 - San Martino in Campo 06132 Perugia (PG)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n.27681 del 27.10.2017e n. 0149997 del 31.3.2021
IT 123 ET Operativo	BENCARNI S.p.A. Via G. Marconi, 36 37060 Nogarole Rocca (VR)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n.0634068 del 2.12.2021
IT 125 ET Operativo	Marfisi Carni S.r.l. C.da Paglieroni 66030 Treglio (CH)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0267234 del 14.6.2022
IT 127 ET Operativo	2 L S.r.l. Via Privata Roggeri, 50 18018 Taggia (IM)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0164831 del 11.4.2022
IT 128 ET Operativo	Oberto S.a.s. di Oberto Daniele & C. Via Cavallotto, 30 12060 Roddi (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0051956 del 2.2.2024
IT 129 ET Operativo	ABF S.r.l. Via del Moscia, 1 50060 Londa (FI)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n.0541567 del 24.10.2022
IT 130 ET Operativo	Pellizzari Carni S.n.c. Via I Maggio, 32 31037 Loria (TV)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.21053 del 25.8.2016 e n. 0270281 del 11.6.2021

21° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2023

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 30 aprile 2024)
IT 131 ET Operativo	Centro Carni Company S.p.A. Via S. Antonio, 80 35019 Tombolo (PD)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 9319749 del 17.11.2020 e n. 0139510 del 25.3.2024
IT 132 ET Operativo	Olivieri S.p.A. Via Gardesana, 27 37010 Pastrengo (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.0169605 del 12.4.2024
IT 142 ET Operativo	F.Ili Salmoiraghi S.r.l. Via dei Ronchi, 1 21050 Gorla Maggiore (VA)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.0326773 del 22.7.2022
IT 146 ET Operativo	COMIND Società Agricola S.r.l. Contrada Matarano, 3/A 72015 Fasano (BR)	3PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n.0458199 del 23.9.2022
IT 149 ET Operativo	Società agricola Fattoria Fontetto di Chiari Domenico e Gianpiero s.s. Loc. Ca' Capanno, snc 47863 Novafeltria (RN)	Suolo e Salute S.r.l.	Nota n. 0164533 del 11.4.2022
IT 150 ET Operativo	Ambrosini Carni S.r.l. Via S. Domenico Savio, 62/64 24060 Brusaporto (BG)	AGROQUALITA' S.p.A.	Nota n. 0562562 del 28.10.2021
IT 152 ET Operativo	MACELLERIA PINO di Puglisi Giuseppe Impresa individuale Via Cibrario, 53 10143 Torino (TO)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0522607 del 27.9.2023
IT 157 ET Operativo	Cooperativa Zootecnica Scaligera Soc. agricola cooperativa Via B. Brenzoni, 41/B 37060 Mozzecane (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0325169 del 21.7.2022
IT 159 ET REVOCATO	SCHEUCHER-ITALIA S.R.L. Via Moro, 6 40054 Prunaro di Budrio (BO)	DNV GL - Business Assurance Italia Srl	Nota n. 0007482 del 9.1.2023
IT 162 ET Operativo	Cooperativa Commercializzazione Prodotti Allevamento soc. Coop. Agricola - COMPRAL Soc. Coop. Agr. Via Torre Roa, 13 - Madonna dell'Olmo 12100 Cuneo (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0413256 dell'8.8.2023
IT 163 ET REVOCATO	Cooperativa Agricola San Giorgio Carni Soc. coop. a r.l. Piazza Roma, 6 82020 San Giorgio La Molara (BN)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n..0565597 del 12/10/2023
IT 164 ET Operativo	ICAR S.r.l. Via di Monte di Testaccio, 29 00153 Roma	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n.0078130 del 18/02/2022 REVOCA nota n. 0003824 del 5.1.2024
IT 165 ET Operativo	Vicentini Carni S.p.A. Via Palazzina, 510 – int.3 37056 Engazzà di Salizole (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0340422 del 26.7.2021
IT 166 ET REVOCATO	Antica Lavorazione Carni di Umberto & Massimo Di Lorenzo S.n.c. Via Cassia, 156/C 52047 Marciano della Chiana (AR)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n.0565758 del 12.10.2023
IT 167 ET Operativo	Consorzio Regionale Operatori Filiera Carni dell'Umbria Via della Valtiera, 153 - Collestrada 06080 Perugia	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 20115 del 21.6.2018 e n. 0376067 del 30.8.2022
IT 168ET Operativo	Carni Valle Belbo Soc. Coop. Agricola Loc. San Bovo, Via Statale, 60 12054 Cossato Belbo (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n.0259370 del 9.6.2022

21° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2023

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 30 aprile 2024)
IT 169 ET Operativo	Metro Italia Cash and Carry S.p.A. Via XXV Aprile, 25 20097 San Donato Milanese (MI)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0042203 del 27.1.2023
IT 170 ET Operativo	Salumificio ALIPRANDI S.p.A. Via Mandolossa, 25 25064 Gussago (BS)	AGROQUALITA' S.p.A.	Nota n. 0169571 del 12.04.2024
IT 171 ET Operativo	Veneta Bovini S.r.l. Via Venezia, Località Volto 43 45010 Rosolina (RO)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0619833 del 2.12.2022
IT 172ET Operativo	L'Opera D'arte Srl Viale Appio Claudio, 208 00174 Roma	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.0385257 del 31.8.2021
IT 173 ET Operativo	GIUDONCARNI Srl Via Soriso, 50/56 00166 Roma	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0661454 del 30.11.2023
IT 174ET Operativo	DE AMICIS S.p.A. Via Montecuccoli, 29 20147 Milano	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0074133 del 15.2.2024
IT 175ET Operativo	FRANZIN Carni S.r.l. Via delle Industrie II, 9 30020 Meolo (VE)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0376013 del 18.7.2023
IT 176 ET Autosospeso	Consorzio di Tutela e Promozione della Filiera Amigomega Via Monte Baldo, 10 37069 Villafranca di Verona (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0391348 del 5.9.2022 Autosospeso dal 1.11.2022 nota n. 0552744 del 28.10.2022
IT 178 ET Operativo	Cooperativa agricola produttori CASTELLANA Via Don E. Bordinon, 30/B 31033 Castelfranco Veneto (TV)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0276340 del 20.6.2022 Nota n. 0186862 del 24/04/2024 autosospeso
IT 180 ET Operativo	Spadola & Figli S.r.l. Contrada Zammarrà, 201 97017 Santa Croce Camerina (RG)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n.11055 del 30.3.201, n. 41648 del 30.12.2019 e n. 0176485 del 19.4.2021
IT 181 ET Operativo	Ripamonti Carni S.r.l. Corso XXV Aprile, 167/B 22036 Erba (CO)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0003623 del 5.1.2024
IT 182 ET Operativo	Società Agricola Fattoria Informa Fratelli Bolcato s.s. Via Giovanni XXIII, 30 37040 Pressana (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0328084 del 25.7.2022
IT 183 ET Operativo	Società cooperativa Agricola tra allevatori Umbri Via La Louviere, 2 06034 Foligno (PG)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0007470 del 9.1.2023
IT 184 ET Operativo	BIGIERRE Carni S.r.l. Via Moretto, snc 25013 Carpenedolo (BS)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Note n. 14388 del 23.5.2017 e n. 0148150 del 30.3.2021
IT 185 ET Operativo	Società Agricola Podere dei Fiori s.s. Via Aurelia Nord, 60 58100 Grosseto (GR)	Istituto Nord Ovest Qualità (INOQ) Soc. Coop. a r. l.	Nota n. 0403482 del 1.8.2023
IT 186 ET Operativo	UNICOOP Firenze Società Cooperativa Via Santa Reparata, 43 50129 Firenze (FI)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0364260 del 12.7.2023
IT 188ET Operativo	SUD Allevamenti S.r.l. Strada Provinciale Laterza, km 2,500 70023 Gioia del Colle (BA)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Note n. 29067 del 13.11.2017 e n.0156122 del 6.4.2021

21° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2023

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 30 aprile 2024)
IT 190ET Operativo	CO.BE.CA. S.r.l. Strada Provinciale 231, km 46,400 70033 Corato (BA)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Note n. 30431 del 27.11.2017 e n.0148116 del 30.3.2021
IT 191ET Operativo	LABORCARNI S.r.l. Via Pomba, 29 10123 Torino	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Note n. 34035 del 28.12.2017 e n. 9285370 del 2.11.2020 Nota n. 0137577 del 22/03/2024 (cambio ragione sociale in MA.GI.CA. S.R.L. e revoca).
IT192ET Operativo	DIMAR S.p.A. Via Cuneo, 34 12062 Cherasco (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Nota n. 0562587 del 28.10.2021
IT194ET Operativo	JUVICA S.r.l. Località Cerrani, 13/B 66010 Pretoro (CH)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0343370 del 3.8.2022
IT195ET REVOCATO	UNI.ZOO – Unione Zootecnica Soc. Coop. Agr. Sede legale: Via Sommacampania, 63/H 37137 Verona (VR)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	REVOCATO nota n.0507389 del 22.9.2023
IT196ET Operativo	FORMA S.r.l. Via del Presidente 1 – Z.I.R. – Tossilo 08015 Macomer (NU)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0187022 del 24.4.2024
IT197ET Operativo	Nuova Centro Carni S.r.l. Zona industriale Tossilo snc 08015 Macomer (NU)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0193469 del 30.4.2024
IT198ET Operativo	BENNET S.p.A. Via Carlo Goldoni, 11 20129 Milano (MI)	Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. A r. l.	Note n. 8744 del 27.2.2020 e n. 0159950 del 16.3.2023
IT199ET Operativo	Grasso Carni S.r.l. Via San Paolo, 40 – Fr. Macchia 95014 Giarre (CT)	CORFILCARNI G.C.C.	Note n. 37952 del 28.11.2019 e n. 0054396 del 3.2.2023
IT200ET Operativo	Allevatori del Lazio Società Cooperativa agricola Via San Tommaso d'Aquino, 47 00136 Roma (RM)	3A-PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0202387 del 13.4.2023
IT201ET Operativo	Bervini Primo S.r.l. Via Colonie, 13 - Fr. Salvaterra 42013 Casalgrande (RE)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 0328423 del 25.7.2022
IT202ET Operativo	Salumificio Sandri di Sandri Roberto, Antonio & Umberto S.n.c. Via Provinciale dei Tre Comuni snc, Loc. Mazzavia 56040 Montescudaio (PI)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n.0522687 del 12.10.2021
IT203ET (Non ha operato)	La Rossa Pezzata del Friuli-Venezia Giulia Soc. Coop. Agr. Via Fratte, 70 33080 Fiume Veneto (PN)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Nota n. 32160 del 19.9.2019
IT204ET (Non ha operato)	Quality International S.r.l. Via dei Goti, 234 84012 Angri (SA)	C.S.Q.A. Certificazione S.r.l.	Nota n. 33542 del 8.10.2019
IT205ET REVOCATO	Fattorie Toscane di Pesce Gloria Azienda agricola Via Tiglio, 77 56012 Calcinai (PI)	S.G.S. Italia S.p.A.	REVOCATO Nota n .0565775 del 12/10/2023
IT206ET Operativo	Società San Gregorio S.r.l. Contrada Pisciarellino, snc 97015 Modica (RG)	CORFILCARNI G.C.C.	Note n. 40977 del 19.12.2019 e n. 0042099 del 27.1.2023;
IT207ET (Non ha operato)	Centro Carni S.r.l. Via Cristoforo Colombo, 20 64027 Sant'Omero (TE)	C.S.Q.A. Certificazione Srl	Nota n. 0014177 del 30.4.2020

21° Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine – anno 2023

Codice univoco nazionale	Operatore / Organizzazione che etichetta denominazione e sede)	Organismo di controllo	Note MASAF di avvenuto deposito disciplinare e piani controllo (aggiornate al 30 aprile 2024)
IT208ET Operativo	DAL MONTE S.r.l. Via Verona, 4 36020 Pove del Grappa (VI)	C.S.Q.A. Certificazione Srl	Nota n. 0055065 del 3.2.2023
IT209ET Operativo	TORNESE S.R.L. Via Umberto I, 16 66031 Casalanguida (CH)	CSI S.p.A.	Nota n. 9037327 del 03.08.2020
IT210ET (Non ha operato)	PELLEGRINI S.P.A. Divisione CENTRAL FOOD Via XXV Aprile, 60 20068 Peschiera Borromeo (MI)	C.S.Q.A. Certificazione Srl	Nota n. 0165103 del 12.4.2021
IT211ET Operativo	POLO S.p.A. Via San Benedetto, 44/A 35033Teolo (PD)	C.S.Q.A. Certificazione Srl	Nota n. 0301024 del 1.7.2021
IT212ET Operativo	PASCOL S.r.l. Via Porto, 2 23010 – Albosaggia (SO)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Nota n. 0647620 del 23.11.2023
IT213ET Operativo	Allevatori Campani Società Cooperativa Agricola Via Francesco Flora, 19 82100 – Benevento (BN)	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0066016 del 9.2.2023
IT214ET (Non ha operato)	Fattoria Di Carlo Soc. Agricola a r.l. Via delle Pescine, 26 67050 Massa D'Albe (AQ)	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0578329 del 5.11.2021
IT215ET Operativo	La Granda Trasformazione S.r.l. Via Garetta 8/A 12040 Genola (CN)	Istituto Nord Ovest Qualità (INOQ) Soc. Coop. a r. l.	Nota n. 0600214 del 16.11.2021
IT216ET (Non ha operato)	H.Q.F. Società Agricola a r.l. Largo Luigi Antonelli 10 00145 Roma (RM)	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0611274 del 29.11.2022
IT217ET (Non ha operato)	I.C.A. S.r.l. Via Torre 94010 Nissoria (EN)	C.S.Q.A. Certificazione Srl	Nota n. 0003210 del 5.1.2022
IT218ET Operativo	Agricola Italiana Alimentare A.I.A. S.p.A. Piazzale Apollinare Veronesi, 1 37036 San Martino B.A. (VR)	C.S.Q.A. Certificazione Srl	Nota n. 0221827 del 27.4.2023
IT219ET (Non ha operato)	ASPIAG Service S.r.l. Via Bruno Buozzi 30 39100 Bolzano (BZ)	CEVIQ S.r.l.	Nota n. 0111198 del 09.03.2022
IT220ET (Non ha operato)	Gruppo Cooperative Agricole di Trevi Soc. Coop. Agricola Loc. Pietrarossa 37 06039 TREVÌ	3A PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.	Nota n. 0276242 del 20/06/2022
IT221T (Non ha operato)	Scaccabarozzi Carni S.r.l. Via Madonnina 2 23873 – Missaglia (LC)	Bureau Veritas Italia S.p.A.	Nota n. 0391325 del 5.9.2022
IT222ET (Non ha operato)	Cooperativa Produttori ARBOREA Società Agricola Strada 14 Ovest 09092 Arborea (OR)	DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare S.r.l.	Nota n. 0478429 del 29.9.2022
IT223ET Operativo	IACO S.r.l. Via Francesco Severi, 4 00166 Roma (RM)	S.G.S. Italia S.p.A.	Nota n. 0403453 del 1.8.2023

legenda:	OPERATIVE	
	NON OPERATIVE	
	AUTOSOSPESE	
	REVOCATE	

• Allegato 3 - Informazioni facoltative previste nei disciplinari autorizzati/depositati presso il MASAF - 2023

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in azzurro le organizzazioni autosospese nel 2023)																		
		1	3	4	5	6	7	9	10	12	14	16	17	18	20	21	26	30	31	35
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sesso	DU	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X		X	X	
Denominazione e sede allevamento	DU	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X
Denominazione allevamento di nascita	DU	X	X				X													
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Allevato nella Regione	DU	X			X	X			X		X	X		X	X		X	X		
Denominazione macello	DU		X		X	X	X	X	X		X	X		X	X		X	X	X	
Data di macellazione	DU	X	X		X	X	X	X	X		X			X	X		X	X	X	X
Categoria	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU		X		X		X	X	X			X			X					X
Razza	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Tipo genetico	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema di allevamento	O	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X		X	
Composizione razione alimentare	O	X			X				X			X							X	
Alimentazione priva di grassi animali	O	X		X	X			X	X	X	X				X				X	
Alimentazione non OGM	O	X			X	X		X	X			X		X			X	X	X	
Alimentazione con/senza insilati	O				X		X		X								X		X	
Allevato senza uso di antibiotici	O	X			X	X		X	X		X	X		X	X			X		
Esclusione fattori di crescita	O																			
Sospensione trattamenti terapeutici	O	X																		
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CRenBA,	O	X			X	X		X	X	X		X		X	X	X	X		X	
Frollatura	O	X										X		X					X	

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);
O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE																		
		39	42	43	45	47	48	60	61	63	66	68	77	78	79	87	89	90	93	99
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sesso	DU		X	X	X			X		X			X	X	X	X		X	X	X
Denominazione e sede allevamento	DU	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Denominazione allevamento di nascita	DU																			
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Allevato nella Regione	DU			X					X				X	X	X	X				
Denominazione macello	DU			X			X					X					X	X	X	
Data di macellazione	DU	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Categoria	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU			X			X											X		
Razza	O	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Tipo genetico	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema di allevamento	O	X	X	X	X					X			X		X	X			X	X
Composizione razione alimentare	O	X		X						X					X					X
Alimentazione priva di grassi animali	O	X		X	X					X			X		X				X	
Alimentazione non OGM	O	X		X					X	X			X	X				X		
Alimentazione con/senza insilati	O	X								X										
Allevato senza uso di antibiotici	O		X	X	X				X		X	X	X	X	X			X		X
Esclusione fattori di crescita	O														X					
Sospensione trattamenti terapeutici	O									X										
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CRenBA,	O	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X			X		X
Frollatura	O		X						X		X			X	X	X		X		

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE																	
		101	103	107	114	115	117	123	125	127	128	129	130	131	132	142	146	149	150
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Sesso	DU	X		X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X
Denominazione e sede allevamento	DU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Denominazione allevamento di nascita	DU			X	X		X	X						X			X	X	
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X
Allevato nella Regione	DU	X			X	X		X						X		X			
Denominazione macello	DU	X	X		X		X	X					X	X	X		X	X	X
Data di macellazione	DU	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	
Categoria	DU			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU	X		X				X						X			X		X
Razza	O		X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X
Tipo genetico	O		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X
Sistema di allevamento	O		X	X			X	X						X		X	X	X	X
Composizione razione alimentare	O							X						X					
Alimentazione priva di grassi animali	O			X	X		X	X						X		X	X	X	X
Alimentazione non OGM	O				X	X		X	X					X		X			
Alimentazione con/senza insilati	O		X					X						X					
Allevato senza uso di antibiotici	O				X	X		X	X					X		X	X		X
Esclusione fattori di crescita	O							X						X					
Sospensione trattamenti terapeutici	O							X						X					
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CRenBA,	O		X		X	X		X	X	X		X		X		X	X		X
Frollatura	O				X			X	X					X		X			X

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in azzurro le organizzazioni autosospese nel 2023)																	
		152	157	162	164	165	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	178	180	181
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X	X	X			X				X	X		X	X	X	X	X	
Sesso	DU	X	X	X										X	X	X		X	X
Denominazione e sede allevamento	DU	X	X	X		X	X	X			X	X			X	X	X	X	X
Denominazione allevamento di nascita	DU	X																X	
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU	X	X	X		X	X	X			X	X			X	X	X		X
Allevato nella Regione	DU		X	X										X	X				
Denominazione macello	DU		X	X			X											X	X
Data di macellazione	DU		X	X			X	X			1				1			X	
Categoria	DU	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU		X	X														X	
Razza	O	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tipo genetico	O		X	X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	
Sistema di allevamento	O		X	X			X								X	X	X	X	
Composizione razione alimentare	O	X													X				
Alimentazione priva di grassi animali	O		X	X						X					X	X			
Alimentazione non OGM	O			X						X		X			X	X			
Alimentazione con/senza insilati	O									X					X				
Allevato senza uso di antibiotici	O	X	X	X		X				X		X			X				
Esclusione fattori di crescita	O																		
Sospensione trattamenti terapeutici	O																		
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CRENBA,	O		X	X		X				X		X			X	X			X
Frollatura	O		X							X	X				X				

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);

O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in giallo le organizzazioni che non hanno operato nel 2023)																	
		182	183	184	185	186	188	190	191	192	194	196	197	198	199	200	201	202	203
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sesso	DU	X	X		X	X	X	X			X				X		X		X
Denominazione e sede allevamento	DU	X	X	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X		X
Denominazione allevamento di nascita	DU													X					
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU			X	X	X	X	X		X	X					X	X		X
Allevato nella Regione	DU				X	X					X	X	X	X	X		X		X
Denominazione macello	DU	X			X		X	X			X				X				
Data di macellazione	DU	X	X		X	X	X	X		X					X				
Categoria	DU			X	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU				X		X								X				
Razza	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tipo genetico	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sistema di allevamento	O		X		X	X	X	X					X		X	X	X		
Composizione razione alimentare	O	X				X	X												
Alimentazione priva di grassi animali	O	X		X	X		X	X			X				X		X		
Alimentazione non OGM	O	X			X	X	X				X						X	X	
Alimentazione con/senza insilati	O												X						
Allevato senza uso di antibiotici	O	X	X		X		X	X		X	X			X		X		X	
Esclusione fattori di crescita	O																		
Sospensione trattamenti terapeutici	O					X													
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CRenBA,	O	X		X	X	X		X			X			X			X	X	
Frollatura	O	X			X	X					X						X		

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);
O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

Allegato 3 - (continua...)

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in giallo le organizzazioni che non hanno operato nel 2023)																
		204	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X		X
Sesso	DU	X	X	X					X	X	X	X	X		X	X		
Denominazione e sede allevamento	DU	X	X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	
Denominazione allevamento di nascita	DU		X															
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU	X		X	X				X	X	X	X	X		X		X	
Allevato nella Regione	DU	X	X	X	X						X	X			X	X	X	
Denominazione macello	DU		X		X				X		X		X			X	X	
Data di macellazione	DU	X	X	X	X				X		X	X			X		X	
Categoria	DU	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU		X						X		X		X			X	X	
Razza	O	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
Tipo genetico	O	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Sistema di allevamento	O	X	X	X					X	X	X					X	X	
Composizione razione alimentare	O			X							X		X			X	X	
Alimentazione priva di grassi animali	O			X	X				X		X	X	X				X	
Alimentazione non OGM	O	X		X	X				X		X	X					X	
Alimentazione con/senza insilati	O																	
Allevato senza uso di antibiotici	O	X		X	X				X	X	X	X			X	X	X	
Esclusione fattori di crescita	O											X						
Sospensione trattamenti terapeutici	O																	
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CRENBA,	O	X		X	X		X		X			X		X	X	X		
Frollatura	O			X	X		X	X										

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);
O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

Descrizione	Tipo	ORGANIZZAZIONE (evidenziate in giallo le organizzazioni che non hanno operato nel 2021)															
		222	223														
Data di nascita / Età dell'animale	DU	X															
Sesso	DU	X															
Denominazione e sede allevamento	DU	X															
Denominazione allevamento di nascita	DU																
Periodo di ingrasso/allevamento in Italia	DU	X															
Allevato nella Regione	DU																
Denominazione macello	DU	X															
Data di macellazione	DU	X															
Categoria	DU	X															
Denominazione laboratorio di sezionamento	DU	X															
Razza	O		X														
Tipo genetico	O		X														
Sistema di allevamento	O	X															
Composizione razione alimentare	O																
Alimentazione priva di grassi animali	O																
Alimentazione non OGM	O																
Alimentazione con/senza insilati	O																
Allevato senza uso di antibiotici	O	X															
Esclusione fattori di crescita	O																
Sospensione trattamenti terapeutici	O																
Benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard ClassyFarm/CRenBA, Centro Referenza Nazionale	O	X															
Frollatura	O																

DU = informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale (Art. 3, paragrafo 1 del DM 16 gennaio 2015);
O = informazioni che necessitano di controllo Organizzazione (art.3, paragrafo 2 del D.M. 16 gennaio 2015).

• *Allegato 4 - Riepilogo generale del numero di operatori aderenti a ciascuna organizzazione nel 2023*

Codice Organizzazione	Allevamenti	Mangimifici	Macelli	Lab. Sez.	Punti Vendita	Totali
IT001ET	645	-	4	7	243	899
IT003ET	1.064	-	36	31	242	1.373
IT004ET	181	-	1	-	-	182
IT005ET	882	-	28	14	106	1.030
IT006ET	71	-	12	-	38	121
IT007ET	1.314	-	57	42	271	1.684
IT009ET	439	-	21	-	59	519
IT010ET	732	8	14	11	143	908
IT012ET	-	-	-	1	179	180
IT014ET	95	-	1	2	33	131
IT016ET	-	-	-	6	687	693
IT017ET	-	-	-	-	909	909
IT018ET	3	-	1	1	-	5
IT020ET	84	2	1	1	-	88
IT026ET	273	-	1	1	-	275
IT030ET	109	-	1	1	-	111
IT031ET	105	-	1	1	-	107
IT035ET	-	-	1	-	-	1
IT039ET	-	-	-	1	-	1
IT042ET	132	-	1	1	1	135
IT043ET	8	3	4	6	117	138
IT045ET	-	-	-	3	25	28
IT047ET	-	-	-	1	-	1
IT048ET	-	-	1	-	1	2
IT060ET	-	-	1	1	-	2
IT061ET	22	-	1	1	-	24
IT063ET	-	-	1	1	-	2
IT066ET	33	-	1	1	-	35
IT068ET	10	-	1	1	17	29
IT077ET	23	4	2	1	-	30
IT078ET	-	-	-	-	12	12
IT079ET	14	1	1	2	34	52
IT087ET	-	-	4	5	8	17
IT089ET	-	-	1	1	-	2
IT090ET	49	-	1	1	-	51
IT093ET	1	-	1	1	-	3
IT099ET	39	-	5	1	44	89
IT101ET	-	-	1	-	4	5
IT103ET	15	-	1	-	-	16

Codice Organizzazione	Allevamenti	Mangimifici	Macelli	Lab. Sez.	Punti Vendita	Totali
IT107ET	118	10	3	2	21	154
IT114ET	86	-	1	1	-	88
IT115ET	17	-	1	1	-	19
IT117ET	480	-	9	1	1	491
IT123ET	-	-	1	1	-	2
IT125ET	22	-	1	1	-	24
IT127ET	12	-	-	2	-	14
IT128ET	-	-	2	1	-	3
IT129ET	-	-	-	1	-	1
IT130ET	-	-	1	-	-	1
IT131ET	26	-	1	1	-	28
IT132ET	10	-	1	1	-	12
IT142ET	3	-	2	1	-	6
IT146ET	1	-	1	1	2	5
IT149ET	7	-	1	-	18	26
IT150ET	-	-	-	1	1	2
IT152ET	5	-	1	1	1	8
IT157ET	42	-	1	-	-	43
IT162ET	136	-	1	1	2	140
IT164ET	-	-	-	1	-	1
IT165ET	60	-	1	1	-	62
IT167ET	28	-	5	3	19	55
IT168ET	-	-	1	1	-	2
IT169ET	-	-	-	-	11	11
IT170ET	-	-	-	1	-	1
IT171ET	-	-	1	-	-	1
IT172ET	-	-	-	1	-	1
IT173ET	-	-	-	1	-	1
IT174ET	-	-	-	1	-	1
IT175ET	-	-	-	1	-	1
IT178ET	29	-	1	-	-	30
IT180ET	4	-	1	1	-	6
IT181ET	2	-	1	1	-	4
IT182ET	1	-	1	-	-	2
IT183ET	36	-	1	1	85	123
IT184ET	12	3	1	-	-	16
IT185ET	6	-	1	-	-	7
IT186ET	-	-	-	1	11	12
IT188ET	2	-	1	1	-	4
IT190ET	1	-	1	1	-	3
IT191ET	-	-	-	1	-	1
IT192ET	-	-	-	-	97	97


Codice Organizzazione	Allevamenti	Mangimifici	Macelli	Lab. Sez.	Punti Vendita	Totali
IT194ET	24	-	2	1	-	27
IT196ET	-	-	-	1	-	1
IT197ET	4	-	1	-	-	5
IT198ET	-	-	-	-	62	62
IT199ET	3	1	1	-	-	5
IT200ET	32	-	1	1	-	34
IT201ET	-	-	1	1	-	2
IT202ET	3	-	1	1	-	5
IT206ET	8	1	4	1	-	14
IT208ET	18	-	1	1	-	20
IT209ET	-	-	-	1	-	1
IT211ET	-	-	-	1	-	1
IT212ET	96	-	8	1	11	116
IT213ET	13	-	1	1	-	15
IT215ET	60	-	2	2	11	75
IT218ET	54	-	1	1	-	56
IT223ET	-	-	-	1	-	1
TOTALE	7.804	33	277	199	3.526	11.839
			Totale Organizzazioni operative:			98
					Totale	11.937
Legenda:	Nuove organizzazioni operative nel corso del 2023					

• Allegato 5 - Schema Piano di autocontrollo e controllo

Attività di base			Autocontrollo Organizzazione		Controllo OdC			Gestione delle NON conformità			
<i>Soggetto</i>	<i>Descrizione filiera</i>	<i>Punti critici</i>	<i>Oggetto del controllo</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Tipo controllo</i>	<i>Frequenza controllo</i>	<i>Elemento controllato</i>	<i>Non conformità</i>	<i>Gravità</i>	<i>Trattamento N.C.</i>	<i>Azione correttiva</i>
Allevamento											
Mangimifici o Fornitori di mangimi											
Trasportatori											
Impianto di macellazione											
Laboratorio di sezionamento											
CE.DI.											
Punti vendita											
Organizzazione											

Fonte: MIPAAF.

Allegato 6 - Flusso di rintracciabilità per le carni bovine etichettate



- Allegato 7 - Distribuzione delle Non Conformità nel 2023.

CODICE MASAF	ORGANIZZAZIONE		ALLEVAMENTI		MANGIMIFICI		MACELLI		LABORATORI SEZIONAMENTO		PUNTI VENDITA		Numero totale operatori	Totale NC	OdC
	Nunero	NC	Nunero	NC	Nunero	NC	Nunero	NC	Nunero	NC	Nunero	NC			
IT005ET	1	0	882	1	0	0	28	0	14	0	106	0	1.031	1	INOQ
IT006ET	1	2	71	0	0	0	12	0	0	0	38	2	122	4	VALORITALIA
IT007ET	1	0	1.314	0	0	0	57	0	42	1	271	1	1.685	2	INOQ
IT009ET	1	0	439	0	0	0	21	1	0	0	59	0	520	1	DQA
IT010ET	1	0	732	2	8	0	14	0	11	0	143	0	909	2	CSQA
IT016ET	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	687	2	694	2	CSQA
IT017ET	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	909	18	910	20	SGS
IT020ET	1	1	84	1	2	0	1	0	1	0	0	0	89	2	CSQA
IT043ET	1	0	8	2	3	0	4	0	6	0	117	3	139	5	CSQA
IT045ET	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0	25	8	29	10	CSQA
IT079ET	1	1	14	0	1	0	1	0	2	0	34	0	53	1	INOQ
IT087ET	1	2	0	0	0	0	4	0	5	2	8	0	18	4	SGS
IT089ET	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	3	2	SGS
IT090ET	1	1	49	0	0	0	1	0	1	0	0	0	52	1	SGS
IT114ET	1	0	86	0	0	0	1	1	1	0	0	0	89	1	CSQA
IT115ET	1	0	17	0	0	0	1	1	1	0	0	0	20	1	CSQA
IT164ET	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	SGS
IT167ET	1	1	28	0	0	0	5	0	3	0	19	0	56	1	3A-PTA
IT169ET	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	12	2	SGS
IT175ET	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	SGS
IT183ET	1	2	36	0	0	0	1	0	1	0	85	1	124	3	3A-PTA
IT184ET	1	0	12	2	3	0	1	0	0	0	0	0	17	2	CSQA
IT188ET	1	0	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	DQA
IT190ET	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4	1	DQA
IT200ET	1	2	32	0	0	0	1	0	1	0	0	0	35	2	3A-PTA
IT213ET	1	1	13	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	1	3A-PTA
IT215ET	1	0	60	0	0	0	2	0	2	0	11	1	76	1	INOQ
Totale 2023	27	18	3.880	10	17	0	159	4	106	5	2.523	38	6.712	75	

SOMMARIO

SISTEMA DI ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE.....	2
1. PREMESSA	3
2. LA RINTRACCIABILITÀ	3
3. LA QUALITÀ	4
4. LA NORMATIVA SULLA ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE.....	9
5. LE ATTUALI MODALITÀ ATTUATIVE IN ITALIA.....	12
6. OPERATORI IN POSSESSO DI DISCIPLINARI	14
7. INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DISCIPLINARI	16
7.2.1 FILIERA DALL'ALLEVAMENTO AL PUNTO VENDITA (A-PV).....	20
7.2.2 FILIERA MACELLAZIONE - DISTRIBUZIONE (M-PV)	22
8. MONITORAGGIO ATTIVITÀ ORGANISMI INDIPENDENTI DI CONTROLLO (ODC).....	23
9. MONITORAGGIO 2023	25
9.1 SOGGETTI INTERESSATI AI CONTROLLI	25
9.1.1 LE ORGANIZZAZIONI	25
9.1.2 GLI ALLEVAMENTI.....	28
9.1.3 I MANGIMIFICI	28
9.1.4 GLI STABILIMENTI DI MACELLAZIONE	29
9.1.5 I LABORATORI DI SEZIONAMENTO.....	29
9.1.6 LA DISTRIBUZIONE – PUNTI VENDITA	29
9.2 CONTROLLI	29
9.2.1 CONTROLLI PREVISTI/CONTROLLI EFFETTUATI	29
9.3 NON CONFORMITÀ (NC).....	34
9.3.1 ORGANIZZAZIONI: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC)	37
9.3.2 ALLEVAMENTI: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC)	38
9.3.3 MANGIMIFICI: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC).....	40
9.3.4 MACELLI: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC)	41
9.3.5 LABORATORI DI SEZIONAMENTO: CONTROLLI E NON CONFORMITÀ (NC)	42
9.3.6 PUNTI VENDITA: CONTROLLO E NON CONFORMITÀ (NC).....	43
10. COSTI DEL SISTEMA DI ETICHETTATURA	44
10.1 FILIERA DEL NORD - OVEST	44
10.2 FILIERA DEL NORD - EST	45
10.3 FILIERA DEL CENTRO - ITALIA	46
11. CONSIDERAZIONI FINALI.....	46
12. SVILUPPI FUTURI E NUOVE INIZIATIVE SUI SISTEMI DI QUALITÀ	50
13. ALLEGATI:	55
• ALLEGATO 1 - NORMATIVA SISTEMI CERTIFICAZIONE PRODOTTI DI QUALITÀ	56
• ALLEGATO 2 - ELENCO ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATE ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE CON INFORMAZIONI FACOLTATIVE AL 31 DICEMBRE 2022.	57
• ALLEGATO 3 - INFORMAZIONI FACOLTATIVE PREVISTE NEI DISCIPLINARI AUTORIZZATI/DEPOSITATI PRESSO IL MASAF – 2023	64
• ALLEGATO 4 - RIEPILOGO GENERALE DEL NUMERO DI OPERATORI ADERENTI A CIASCUNA ORGANIZZAZIONE NEL 2023	71
• ALLEGATO 5 - SCHEMA PIANO DI AUTOCONTROLLO E CONTROLLO.....	74
• ALLEGATO 6 - FLUSSO DI RINTRACCIABILITÀ PER LE CARNI BOVINE ETICHETTATE.....	75
• ALLEGATO 7 - DISTRIBUZIONE DELLE NON CONFORMITÀ NEL 2023.....	76